

CMVIII SEDUTA

VENERDÌ 12 DICEMBRE 1952

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Autorizzazione a procedere in giudizio (Trasmissione di domanda)	Pag. 37635	Disegno di legge: « Indennità di volo al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina comandato a compiere voli di servizio » (2564) (Discussione e approvazione):	
Congedi	37633	ZOTTA	Pag. 37646
Disegni di legge:		CORNAGLIA MEDICI, <i>relatore</i>	37646
(Approvazione da parte di Commissione speciale)	37665	JANNUZZI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	37646
(Deferimento all'esame di Commissione permanente)	37634	Disegno di legge: « Costituzione e funzionamento degli organi regionali » (2056) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Seguito della discussione):	
Disegni e proposta di legge (Deferimento all'approvazione di Commissioni permanenti) . .	37634	ZOTTA	37647
Disegno di legge: « Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica del 13 giugno 1952, n. 706, e 28 giugno 1952, n. 894, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52 » (2561) (Approvazione):		ROMANO Antonio	37653
BRACCESI, <i>relatore</i>	37635	MENOTTI	37657
FOCACCIA, <i>Sottosegretario di Stato per i trasporti</i>	37635	Interrogazione (Annunzio)	37666
Disegno di legge: « Conti consuntivi della Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio 1944-45 » (2580) (Discussione e approvazione):		Proposta di legge (Rimessione all'Assemblea) .	37634
PANETTI, <i>relatore</i>	37635	Relazione (Presentazione)	37634
TOMMASINI	37644		
		La seduta è aperta alle ore 10.	
		CERMENATI, <i>Segretario</i> , dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che è approvato.	
		Congedi.	
		PRESIDENTE. Ha chiesto congedo il senatore Origlia per giorni 5.	
		Se non vi sono osservazioni, questo congedo si intende concesso.	

Deferimento di disegni e di proposta di legge all'approvazione di Commissioni permanenti.

PRESIDENTE. Comunico al Senato che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito i seguenti disegni e la seguente proposta di legge all'esame e all'approvazione:

della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro):

« Cessazione del corso legale dei biglietti della Banca d'Italia da lire 500 e da lire 1.000, di vecchie emissioni, e dei titoli provvisori della Banca d'Italia da lire 5.000 e 10.000 » (2731) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Disposizioni per la riliquidazione di pensioni a favore dei direttori didattici e degli ispettori scolastici comunali già pensionati dal Monte pensioni e collocati a riposo prima del 1º dicembre 1948 » (2732), d'iniziativa del senatore Filippini;

« Modifiche alla legge 10 agosto 1950, n. 646, istitutiva della Cassa per il Mezzogiorno » (2733), previo parere della Giunta per il Mezzogiorno;

« Sviluppo dell'attività creditizia nel campo delle medie e piccole industrie nell'Italia meridionale ed insulare » (2734), previo parere della 9ª Commissione permanente (Industria, commercio interno ed estero, turismo) e della Giunta per il Mezzogiorno;

della 10ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione e previdenza sociale):

« Proroga della facoltà di cui all'articolo 2 della legge 16 giugno 1951, n. 621, recante modificazioni al sistema contributivo dell'E.N.P.A.S. » (2730).

Deferimento di disegno di legge all'esame di Commissione permanente.

PRESIDENTE. Comunico che, valendomi della facoltà conferitami dal Regolamento, ho deferito all'esame dell'8ª Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), previo

parere della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), il disegno di legge: « Pagamento dell'indennità per i terreni espropriati e altre disposizioni finanziarie per l'applicazione delle leggi 12 maggio 1950, n. 230, e 21 ottobre 1950, n. 841 » (2738) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Presentazione di relazioni.

PRESIDENTE. Comunico che il senatore Varaldo ha presentato, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), la relazione sulla proposta di legge, d'iniziativa del Consiglio regionale della Sardegna: « Attribuzione alla Regione sarda delle quote di imposta sui redditi realizzati da imprese aventi sede nella penisola e stabilimenti o dipendenze in Sardegna » (2525).

Comunico altresì che il senatore Tafuri ha presentato, a nome della 5ª Commissione permanente (Finanze e tesoro), le relazioni sui seguenti disegni di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori » (2735);

« Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi » (2736).

Queste relazioni saranno stampate e distribuite. La proposta e i disegni di legge relativi saranno iscritti all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

Rimessione di proposta di legge all'Assemblea.

PRESIDENTE. Comunico che il Governo ha chiesto, ai sensi del primo comma dell'articolo 26 del Regolamento, che la proposta di legge, d'iniziativa dei deputati De Cocci ed altri: « Norme modificative ed integrative agli articoli del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, riguardan-

1948-52 - CMVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

, 12 DICEMBRE 1952

ti l'economia delle zone montane » (2728), già deferita all'esame e all'approvazione della 7^a Commissione permanente (Lavori pubblici, trasporti, poste e telecomunicazioni e marina mercantile), previo parere della 8^a Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione), sia invece discussa e votata dall'Assemblea.

La predetta proposta di legge sarà pertanto iscritta all'ordine del giorno di una delle prossime sedute.

**Trasmissione di domanda
di autorizzazione a procedere in giudizio.**

PRESIDENTE. Comunico che il Ministro di grazia e giustizia ha trasmesso una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il senatore Enrico Molè per contravvenzione alle disposizioni legislative sugli spettacoli (articoli 110 e 112, n. 2, 666, prima parte, del Codice penale, in relazione agli articoli 68, 70 e 74 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773) (Doc. CCII).

Tale domanda sarà trasmessa alla 2^a Commissione permanente (Giustizia e autorizzazioni a procedere).

Approvazione del disegno di legge: « Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706, e 28 giugno 1952, n. 894, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52 » (2561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706, e 28 giugno 1952, n. 894, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno chiede di parlare, la dichiaro chiusa. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

BRACCESI, *relatore*. Mi rimetto alla relazione scritta.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole rappresentante del Governo.

FOCACCIA, *Sottosegretario di Stato per i trasporti*. Il Governo si rimette alla relazione ministeriale.

PRESIDENTE. Passiamo allora all'esame dell'articolo unico del disegno di legge. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Articolo unico.

Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706, e 28 giugno 1952, n. 894, concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 343.003.850 e di lire 70.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52.

PRESIDENTE. Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario 1944-45 » (2580).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Conti consuntivi dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato e dell'Azienda autonoma statale della strada per l'esercizio finanziario 1944-1945 ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, la dichiaro chiusa.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

PANETTI, *relatore*. Desidero sottolineare ciò che è detto nella relazione ai riguardi del tempo di presentazione dei conti consuntivi per i quali sembriamo finalmente avviarci ad

1948-52 - CMVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

12 DICEMBRE 1952

abbreviare l'enorme ritardo con cui ci giungono rispetto alla chiusura degli esercizi a cui si riferiscono, ciò che toglie ad essi la maggior parte del loro interesse. Questa sottolineazione riguarda il voto che le regole contabili non mascherino eccessivamente il vero contenuto finanziario dei consuntivi. Debbo riconoscere che in questo senso gli uffici competenti hanno tenuto conto delle osservazioni già fatte altra volta. Difatti la relazione annessa al disegno di legge prospetta e chiarisce molti punti del movimento finanziario permettendo di rendersi conto dei fattori fondamentali. A questo proposito però faccio una precisa domanda alla Presidenza. Si potrebbe lasciare la relazione ministeriale anche nella presentazione del disegno di legge sul consuntivo in Aula, riunendola alla relazione del re-

latore, nella quale è inutile ripetere tutta la serie di numeri in cui si riassume il movimento finanziario. Comprendo che è un'eccezione alla regola, perchè di norma la relazione ministeriale non è più ristampata quando si distribuisce per la discussione; ma in questo caso essa è indispensabile per chiarire il contenuto del disegno di legge che si riassume nelle sole cifre finali, del tutto fittizie e senza il minimo significato tecnico, salvo la corrispondenza contabile dei totali.

PRESIDENTE. Prendo atto della richiesta del senatore Panetti, di cui sarà tenuto il debito conto.

Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

AZIENDA AUTONOMA DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Art. 1.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio 1944-45, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio finanziario predetto, in L.

3.607.185.859,33

delle quali furono riscosse

1.594.387.716,34

e rimasero da riscuotere L.

2.012.798.142,99

(È approvato).

Art. 2.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda predetta, comprese quelle per le partite di giro, accertate nell'esercizio 1944-45, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, in L.

3.607.185.859,33

delle quali furono pagate

1.582.900.572,44

e rimasero da pagare L.

2.024.285.286,89

(È approvato).

1948-52 - CMVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

12 DICEMBRE 1952

Art. 3.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1943-44, restano determinate in	L.	1.274.905.986,27
delle quali furono riscosse		1.253.536.027,59
e rimasero da riscuotere.	L.	21.369.958,68

(È approvato).

Art. 4.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1943-44 restano determinate in	L.	2.125.865.106,60
delle quali furono pagate		1.875.254.314,58
e rimasero da pagare.	L.	250.610.792,02

(È approvato).

Art. 5.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1944-45 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1944-45 (articolo 1)	L.	2.012.798.142,99
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 3).		21.369.958,68
Residui attivi al 30 giugno 1945	L.	2.034.168.101,67

(È approvato).

Art. 6.

I residui passivi alla chiusura dello esercizio 1944-45, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1944-45 (articolo 2)	L.	2.024.285.286,89
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 4)		250.610.792,02
Residui passivi al 30 giugno 1945	L.	2.274.896.078,91

(È approvato).

Art. 7.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda autonoma delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1944-45, come dal dettaglio che segue:

	Competenza	Residui
Capitolo n. 2. — Personale, ecc. Retribuzioni, ecc. . . L.	164.835.303,35	—
Capitolo n. 4. — Premi di operosità, ecc.	22.259.889,25	—
Capitolo n. 23. — Assegno temporaneo mensile, ecc. . .	22.880.000 —	—
Capitolo n. 26. — Retribuzioni ordinarie, ecc.	57.466.660,80	—
Capitolo n. 29. — Spese per i servizi di trasporto, ecc.	2.922.955,78	—
Capitolo n. 36. — Indennità al personale, ecc.	2.395.339,60	—
Capitolo n. 81 (<i>n. 80 del bilancio del sedicente governo repubblicano fascista</i>). — Retribuzioni al personale, ecc.	74.632.507 —	—
Capitolo n. 82 (<i>n.ri 81-83 del bilancio del sedicente governo repubblicano fascista</i>). — Compensi vari, ecc.	6.949.812,50	—
Capitolo n. 96. (<i>n. 97 del bilancio del sedicente governo repubblicano fascista</i>) — Fitti per locali, ecc.	469.201,65	—
Capitolo n. 106 (<i>n. 104 del bilancio del sedicente governo repubblicano fascista</i>) — Somma da erogare per provvidenze a favore del personale, ecc.	117.796.806,10	—

(È approvato).

AZIENDA DI STATO
PER I SERVIZI TELEFONICI

Art. 8.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, accertate nell'esercizio finanziario 1944-45, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto, in L.

583.716.457,79

delle quali furono riscosse

332.418.335,86

e rimasero da riscuotere L.

251.298.121,93

(È approvato).

Art. 9.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, accertate nell'esercizio finanziario 1944-45, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.

583.716.457,79

delle quali furono pagate

329.324.251,88

e rimasero da pagare L.

254.392.205,91

(È approvato).

1948-52 - CMVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

12 DICEMBRE 1952

Art. 10.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1943-44 restano determinate in	L.	255.844.550,69
delle quali furono riscosse		160.073.428,25
e rimasero da riscuotere	L.	95.771.122,44

(È approvato).

Art. 11.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1943-44 restano determinate in	L.	638.809.528,78
delle quali furono pagate		62.169.132,47
e rimasero da pagare	L.	576.640.396,31

(È approvato).

Art. 12.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1944-45, sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 1944-45 (articolo 8)	L.	251.298.121,93
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 10)		95.771.122,44
Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata) . . .		1.230.197,45
Residui attivi al 30 giugno 1945	L.	348.299.441,82

(È approvato).

Art. 13.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1944-45 sono stabiliti nelle seguenti somme :

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio 1944-45 (articolo 9)	L.	254.392.205,91
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 11)		576.640.396,31
Residui passivi al 30 giugno 1945	L.	831.032.602,22

(È approvato).

Art. 14.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, per l'esercizio finanziario 1944-45, come dal dettaglio che segue:

	Competenza	Residui
Capitolo n. 2. — Compensi per maggiori prestazioni oltre il normale orario di ufficio, ecc. L.	569.310,35	—
Capitolo n. 3. — Indennità per missioni e per tramutamenti	2.309.323,20	—
Capitolo n. 25. — Spese casuali	132.916,85	—
Capitolo n. 33-bis (nuovo). — Trasferimento fondi al capitolo n. 12-bis dell'Entrata di parte straordinaria. . .	20.000.000 —	—

(È approvato).

AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO

Art. 15.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio delle Ferrovie dello Stato, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1944-45, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, sono stabilite, come risulta dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al rendiconto del Ministero delle comunicazioni per l'esercizio predetto, in L.	49.917.522.522,08
delle quali furono riscosse	30.873.529.820,05
e rimasero da riscuotere L.	19.043.992.702,03

(È approvato).

Art. 16.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione predetta, comprese quelle delle gestioni speciali ed autonome e per partite di giro, accertate nell'esercizio finanziario 1944-45, per la competenza propria dello esercizio medesimo, sono stabilite in L.	49.917.522.522,08
delle quali furono pagate	46.395.056.446,57
e rimasero da pagare L.	3.522.466.075,51

(È approvato).

Art. 17.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1943-44 restano determinate in L.	11.634.114.706,17
delle quali furono riscosse	5.641.093.709,14
e rimasero da riscuotere L.	5.993.020.997,03

(È approvato).

1948-52 - CMVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

12 DICEMBRE 1952

Art. 18.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1943-44 restano		
determinate in	L.	10.055.138.187,67
delle quali furono pagate		3.215.640.433,76
e rimasero da pagare	L.	6.839.497.753,91

(È approvato).

Art. 19.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 1944-45 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere per la competenza propria dell'esercizio 1944-45		
(articolo 15)	L.	19.043.992.702,03
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 17)		
		5.993.020.997,03
Residui attivi al 30 giugno 1945	L.	25.037.013.699,06

(È approvato).

Art. 20.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 1944-45 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria		
dell'esercizio 1944-45 (articolo 16)	L.	3.522.466.075,51
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 18)		
		6.839.497.753,91
Residui passivi al 30 giugno 1945	L.	10.361.963.829,42

(È approvato).

Art. 21.

Sono approvate le eccedenze di impegni risultate in sede di consuntivo ai capitoli dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per l'esercizio finanziario 1944-45, come dal dettaglio che segue:

		Competenze	Residui
Capitolo n.	1. — Personale	L. 39.183.091,25	—
Capitolo n.	2. — Forniture, spese ed acquisti	16.928.402,29	—
Capitolo n.	3. — Personale	46.620.242,50	—
Capitolo n.	7. — Forniture, spese ed acquisti	3.078.861,46	—
Capitolo n.	8. — Indennizzi per perdite, avarie, ecc	7.564.216,17	—
Capitolo n.	9. — Personale	125.357.725,67	—
Capitolo n.	12. — Personale	98.251.543,21	—
Capitolo n.	13. — Forniture, spese ed acquisti	72.223.618,20	—

1948-52 - CMVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

12 DICEMBRE 1952

	Competenze	Residui
Capitolo n. 15. — Lavori straordinari dipendenti dalla guerra L.	167.654.065,18	—
Capitolo n. 25. — Spese per assegni e indennità diverse al personale	1.599.666.616,10	—
Capitolo n. 28-bis (<i>Bilancio del governo legittimo</i>). — Sussidi e provvidenze al personale in dipendenza della guerra.	380.498.025,08	—
Capitolo n. 29. — Spese per il servizio sanitario, ecc. .	196.805,89	—
Capitolo n. 31. — Spese per il personale addetto al servizio degli autoveicoli	339.925,40	—
Capitolo n. 31-bis (<i>nuovo, nel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Contributo alla Sanitaria dell'I. N. P. C. C.	9.179.454,76	—
Capitolo n. 32. — Avvisi orari e pubblicazioni diverse.	600.924,64	—
Capitolo n. 33. — Imposte e tasse	4.904.568,43	—
Capitolo n. 36. — Indennizzi per danni alle persone e alle proprietà	4.220.906,11	—
Capitolo n. 38. — Spese per la sorveglianza dei trasporti.	144.062.383,01	—
Capitolo n. 39. — Contributo dell'Amministrazione nelle spese per le stazioni di uso comune	7.987.640 —	—
Capitolo n. 40. — Compensi ad altre Amministrazioni per servizi coi loro treni, ecc.	330.546,30	—
Capitolo n. 43. — Forniture e spese diverse, ecc.	37.880.571,18	—
Capitolo n. 45. — Spese casuali, ecc.	20.103,60	—
Capitolo n. 47. — Spese diverse	173.620.347,22	—
Capitolo n. 77 (<i>capitolo 78 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Materiale di esercizio in aumento patrimoniale	10.287.618,11	—
Capitolo n. 78 (<i>capitolo 79 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Lavoro in conto patrimoniale, ecc.	17.141.481 —	—
Capitolo n. 79 (<i>capitolo 80 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Lavoro di elettrificazione delle linee	95.417,88	—
Capitolo n. 82 (<i>capitolo 83 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Spese per acquisto di scorte, ecc.	119.582.899,19	—
Capitolo n. 83 (<i>capitolo 84 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Acconti sulle forniture in corso	92.530.033,39	—
Capitolo n. 84 (<i>capitolo 85 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Rimborso ai fornitori di ritenute per garanzia	20.340.316,57	—
Capitolo n. 86 (<i>capitolo 87 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Spese d'impianto.	9.494.572,79	—
Capitolo n. 87 (<i>capitolo 88 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Spese d'acquisto viveri e debiti diversi	468.767.474,18	—
Capitolo n. 93 (<i>capitolo 94 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Indennità per caroviveri . .	77.156.318,99	—

1948-52 - CMVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

12 DICEMBRE 1952

	Competenze	Residui
Capitolo n. 96 (<i>capitolo 97 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Erogazione dei proventi del Fondo lasciti, ecc. L.	7.120,33	—
Capitolo n. 98 (<i>capitolo 99 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Pensioni	79.144,38	—
Capitolo n. 104 (<i>capitolo 105 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Imposte e sovrimposte. . .	1.061.893,65	—
Capitolo n. 105 (<i>capitolo 106 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Spese di amministrazione, ecc.	5.167.113,57	—
Capitolo n. 107 (<i>capitolo 108 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Manutenzione ordinaria . .	4.261.698,35	—
Capitolo n. 108 (<i>capitolo 109 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Manutenzione straordinaria.	1.826.312,32	—
Capitolo n. 111 (<i>capitolo 112 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Spese per acquisti e costruzioni di immobili e arredamenti	45.814,09	—
Capitolo n. 116 (<i>capitolo 117 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Sussidi diversi . . .	1.160.867,75	—
Capitolo n. 117 (<i>capitolo 118 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Assegni giornalieri di malattie	420.007,56	—
Capitolo n. 118 (<i>capitolo 119 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Rimborsi di ritenute.	168.570,13	—
Capitolo n. 121 (<i>capitolo 122 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Spese di manutenzione degli immobili e del materiale	135.505,43	—
Capitolo n. 128 (<i>capitolo 129 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Società Cooperative fra il personale per la costruzione di case.	25.503,27	—
Capitolo n. 129 (<i>capitolo n. 130 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Erogazioni d'interessi e quote di ammortamento ed estinzione di mutui . .	3.242.652,33	—
Capitolo n. 131 (<i>capitolo 132 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Versamento a cooperative delle ritenute fatte a soci, ecc.	16.344,16	—
Capitolo n. 134 (<i>capitolo 135 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Operazioni attinenti al personale	2.283.433,207,02	—
Capitolo n. 135 (<i>capitolo 136 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Lavori, forniture da e per conto di pubbliche Amministrazioni e di privati. .	10.416.074.090,60	—
Capitolo n. 136 (<i>capitolo 137 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Mandati a disposizione e di anticipazioni emessi	1.833.012.977,31	—
Capitolo n. 138 (<i>capitolo 139 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Versamento delle imposte e tasse ritenute al personale, ecc.	66.159.960,77	—

1948-52 - CMVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

12 DICEMBRE 1952

	Competenze	Residui
Capitolo n. 140 (<i>capitolo 141 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Versamento dell'imposta generale sull'entrata, ecc. L.	141.955.594,25	—
Capitolo n. 141 (<i>capitolo 142 pel bilancio del sedicente governo della repubblica sociale</i>). — Versamento all'Istituto Nazionale delle Assicurazioni dei premi per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista	58.025.276,16	—

TOMMASINI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TOMMASINI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, a seguito di quanto ha fatto presente il relatore nella sua relazione scritta e nel breve commento orale che ad esse ha fatto, vorrei cogliere l'occasione per aggiungere a mia volta una preghiera all'illustre nostro Presidente, cioè che questi consuntivi siano messi all'ordine del giorno possibilmente non in seduta come questa. Infatti mentre noi facciamo una vastissima discussione in sede di stati di previsione, viceversa quando ci vengono i consuntivi ci troviamo qui in una ventina di senatori e li approviamo senza un esame approfondito. Invece è dall'esame dei consuntivi che possiamo prendere la base per critiche specifiche alla gestione amministrativa e contabile e cioè per un più approfondito esame delle entrate e delle spese di ciascun Ministero.

PRESIDENTE. Senatore Tommasini, ella sa che da anni sostengo la necessità di discutere a fondo i bilanci consuntivi, dato che i preventivi non hanno alcun significato, per quanto riguarda il controllo parlamentare, se ad essi non sono uniti i consuntivi. Faccio osservare, però, che nel caso presente si tratta di conti consuntivi di valore esclusivamente storico, in quanto risalgono all'esercizio finanziario 1944-1945. Accolgo quindi la sua osservazione come un invito per l'avvenire e cioè per quando verranno in discussione i consuntivi più recenti.

Nessun altro chiedendo di parlare, metto ai voti l'articolo 21. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Si dia lettura degli articoli successivi:

CERMENATI, *Segretario*:

AZIENDA AUTONOMA STATALE DELLA STRADA

Art. 22.

Le entrate ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Azienda autonoma statale della strada, accertate nell'esercizio finanziario 1944-45, per la competenza propria dell'esercizio medesimo, quali risultano dal conto consuntivo dell'Amministrazione stessa, allegato al conto consuntivo della spesa del Ministero dei lavori pubblici, sono stabilite in L.

620.371.894,96

delle quali furono rimosse

370.279.327,95

e rimasero da riscuotere L.

250.092.567,01

(È approvato).

1948-52 - CMVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

12 DICEMBRE 1952

Art. 23.

Le spese ordinarie e straordinarie del bilancio dell'Amministrazione pre-	
detta, accertate nell'esercizio finanziario 1944-45 per la competenza propria	
dell'esercizio medesimo, sono stabilite in L.	620.371.894,96
delle quali furono pagate	567.603.453,62
e rimasero da pagare L.	52.768.441,34

(È approvato).

Art. 24.

Le entrate rimaste da riscuotere alla chiusura dell'esercizio 1943-44	
restano determinate in L.	778.188.035,01
delle quali furono riscosse	555.712.727,80
e rimasero da riscuotere L.	222.475.307,21

(È approvato).

Art. 25.

Le spese rimaste da pagare alla chiusura dell'esercizio 1943-44 restano	
determinate in L.	512.751.758,82
delle quali furono pagate	55.316.019,93
e rimasero da pagare L.	457.435.738,89

(È approvato).

Art. 26.

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1944-45, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1944-45 (articolo 22). L.	250.092.567,01
Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (articolo 24)	222.475.307,21
Somme riscosse e non versate (colonna s del conto consuntivo)	—
Residui attivi al 30 giugno 1945 L.	472.567.874,22

(È approvato).

Art. 27.

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio finanziario 1944-45 sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da pagare sulle spese accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1944-45 (articolo 23) L.	52.768.441,34
Somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi precedenti (articolo 25)	457.435.738,89
Residui passivi al 30 giugno 1945 L.	510.204.180,23

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:
« Indennità di volo al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina comandato a compiere voli di servizio » (2564).

PRESIDENTE. Segue nell'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Indennità di volo al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina comandato a compiere voli di servizio ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

ZOTTA. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Ho domandato la parola per richiamare l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario su un problema analogo a quello in discussione oggi. Qui si discute, ed opportunamente, della estensione della indennità per servizi isolati di volo, indennità che è stata già fissata per il personale dell'Aeronautica che non è addetto permanentemente al servizio di volo, e che pertanto è opportuno sia estesa agli ufficiali dell'Esercito e della Marina. Vorrei richiamare tuttavia l'attenzione dell'onorevole Sottosegretario e anche dell'onorevole relatore, il nostro caro collega Cornaggia Medici, valoroso pilota, che ebbi la fortuna di conoscere sul campo di aviazione di Aviano nel 1940 e che fin da allora ho tanto apprezzato ed ammirato soprattutto per il suo coraggio, che veramente ha lasciato un'orma profonda nel campo dell'Arma aeronautica, vorrei richiamare, ripeto, la loro attenzione sull'opportunità — questo termine non sarà mai ripetuto a sufficienza — del congruo aumento dell'indennità di volo ai piloti, a coloro che compiono quotidianamente esercizi di volo. Dobbiamo ricordare che la indennità di volo per i piloti e per gli altri ufficiali, come quelli del Genio, che hanno l'indennità di volo ridotta ai due terzi, prima della guerra era di 900 lire e rappresentava quasi il doppio dello stipendio d'un sottufficiale; poi è stata ridotta a una misura vilissima tanto da deprimere moralmente questo personale che rischia ogni giorno la vita. Io so che un di-

segno di legge da parte del Ministero della difesa è stato presentato al Ministero del tesoro per l'esame della questione; auspiciamo che, dopo il disegno di legge odierno, venga presentato al Parlamento l'altro disegno di legge in favore dei piloti — che costituiscono la categoria fondamentale dell'Aeronautica — di questi padroni del cielo, di questo personale ardimentoso il quale compie quotidianamente voli di addestramento e di esercizio, che sfrutta tutte le possibilità, tutte le capacità di rendimento umano e materiale e che pertanto mette a repentaglio quotidianamente la sua vita.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

CORNAGGIA MEDICI, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, mentre ringrazio il collega Zotta delle sue parole tanto cortesi, che non vanno rivolte a me ma ai miei amici caduti, mi permetto di rimettermi, per quanto riguarda l'attuale disegno di legge, alla relazione scritta, che è sobria e che non deve diventare meno sobria per un commento orale.

Per quanto ha detto l'onorevole Zotta circa l'aumento dell'indennità di aeronavigazione normale, mi permetto anch'io di esprimere personalmente l'augurio che il disegno di legge venga al più presto al Senato. Ricordo qui una frase dell'onorevole Genuzio Bentini detta trenta anni fa a Montecitorio: « L'aviazione fa tutti i giorni la guerra »; fa la guerra contro tutti i pericoli, e vorrei dire che oggi fa la guerra anche contro dei terribili muri come il muro del suono. È giusto, dunque, che chi si logora e rischia ogni giorno la vita per le fortune della Patria, a cui fa alta scolta, abbia a ricevere un equo compenso per tutti i pericoli affrontati, che sono incommensurabili.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Sottosegretario di Stato per la difesa.

JANNUZZI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come il Senato ha udito, questa legge prevede l'estensione delle indennità di volo, che fino ad ora sono dovute soltanto al personale dell'Aeronautica, sia civile che militare, non avente diritto alle indennità di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, anche al personale delle altre Forze armate che sia comandato a compiere voli di servizio. Accade in-

fatti frequentemente, per lo sviluppo dei rapporti tra le tre Forze armate (e questa in esame è una legge che sta proprio ad indicare quanto sia opportuna l'unificazione della legislazione delle tre Forze armate sotto molti aspetti) che le truppe siano aviotrasportate; accadono anche casi frequentissimi di voli isolati di servizio da parte del personale della Marina o dell'Esercito. Ragioni perequative di intuitiva evidenza inducono perciò ad estendere anche a questo personale il trattamento economico dovuto, in servizio di volo, al personale dell'Aeronautica. E potrei non aggiungere altro.

Ma voglio rispondere, alla raccomandazione fatta dall'onorevole Zotta, che ogni volta che il Parlamento fa voti al Governo per il miglioramento delle condizioni economiche al personale dipendente dallo Stato, sia esso civile o militare, è il Governo che si augura di essere posto dal Parlamento e dalle finanze della Nazione in condizioni di poter corrispondere a quei voti. L'onorevole Zotta ha già detto che un disegno di legge è in esame presso il Ministero del tesoro per adeguare le indennità di volo alle esigenze, vorrei dire anche ai diritti, di coloro i quali rischiano in volo la vita e devono, anche sotto questo profilo, essere adeguatamente compensati.

Mi auguro che al più presto e per quanto possibile si possa venire incontro ai voti della gloriosa Arma aeronautica, e oramai delle altre Forze armate, in questo settore. Negli intendimenti del Governo è che, attraverso il trattamento economico e morale del personale, siano sempre più potenziate le Forze armate che in terra, sul mare e nel cielo vegliano sui destini della Patria.

PRESIDENTE. Passiamo ora all'esame degli articoli. Se ne dia lettura.

CERMENATI, *Segretario*:

Art. 1.

Le disposizioni dell'articolo 12 del regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito nella legge 4 aprile 1935, n. 808, quali risultano modificate dall'articolo 6 della legge 21 aprile 1949, n. 185, riguardanti la concessione di indennità di volo al personale della Aero-

nautica, sono estese al personale militare e civile dell'Esercito e della Marina che compia, nell'interesse del servizio, voli comandati dai competenti Enti dell'Esercito e della Marina.

(È approvato).

Art. 2.

Alla copertura del maggior onere di complessive lire 3.680.000, derivante dalla presente legge, sarà provveduto a carico e nei limiti degli stanziamenti iscritti nei seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio 1952-53 e dei capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi, per le somme a fianco di ciascuno di essi indicate:

capitolo 43	lire 2.000.000
capitolo 51	» 100.000
capitolo 52	» 40.000
capitolo 59	» 20.000
capitolo 76	» 20.000
capitolo 126	» 1.500.000

(È approvato).

PRESIDENTE. Metto in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

. Suspendo la seduta per cinque minuti.

(La seduta, sospesa alle ore 10,25, è ripresa alle ore 10,30).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« **Costituzione e funzionamento degli organi regionali** » (2056) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca ora il seguito della discussione del disegno di legge: « **Costituzione e funzionamento degli organi regionali** ».

È iscritto a parlare il senatore Zotta. Ne ha facoltà.

ZOTTA. Onorevole Presidente, sarò brevissimo per una ragione: in verità non si tratta di un intervento nella discussione generale, ma

solo di un'eccezione che intendevo proporre fin da ieri, all'apertura della discussione. Nei termini propri di una sospensiva, ne esporrò dunque i motivi.

Il Governo ha presentato avanti ieri degli emendamenti di una certa mole. A me sembra che quegli emendamenti debbano prima essere esaminati dalla Commissione dell'interno, e che non si possa quindi iniziare la discussione del disegno di legge. Gli emendamenti sostanzialmente mirano a potenziare l'elemento provinciale nel nuovo sistema giuridico-amministrativo. Si costituisce la Commissione di controllo presso ogni capoluogo di provincia. E mentre nel disegno di legge la Regione è il fulcro della vita, nell'emendamento essa viene considerata solo come centro di smistamento delle funzioni. Ad operare attivamente sono le province. E allora è opportuno che la Commissione si soffermi ad esaminare attentamente il disegno di legge nella nuova impostazione.

Così, ad esempio, potremmo rivedere con maggior attenzione la materia dei controlli. Il controllo sostitutivo, per citarne uno, nell'economia del disegno di legge, è attribuito al capoluogo della Regione. Dal momento che ora si crea, in virtù dei citati emendamenti, una competenza provinciale permanente e non occasionale e che nella provincia v'è l'autorità statale preposta essenzialmente al rispetto dalla legge, che si chiama Prefetto, non è opportuno che questo controllo sostitutivo sia attribuito al Prefetto?

Esaminiamo, dunque, questi emendamenti, vediamo, voi per respingerli, io per potenziarli ed aggiungervi magari altri elementi diretti ad affidare il controllo a coloro i quali per Costituzione sono i tutori della legge.

Noi ieri abbiamo ascoltato belle, brillanti ed interessanti esposizioni, nelle quali eminenti oratori hanno tratteggiato il panorama storico della questione regionale con ampi riferimenti comparativi. Si è parlato dell'Inghilterra, della Germania, della Francia, degli Stati Uniti. Io penso che nei ragionamenti bisogna soprattutto tener presente un canone fondamentale: non mettere insieme termini difformi: è allora che si traggono leggi incongruenti o incoerenti. In sostanza, si è a lungo ragionato della opportunità dell'ordinamento regionale. Io non vengo a dire in questo momento se esso sia

opportuno o no. L'ordinamento regionale c'è — non si discute —: noi dobbiamo soltanto applicarlo. Ma cerchiamo di applicarlo facendo una legge buona, perfetta. E questa legge non è nè buona nè perfetta. Questa legge, mi si consenta, è — come capita tutte le volte che molte persone ci mettono le mani — qualcosa di disorganico, di eccentrico, che non ha uno spirito, una vita. Qui nasce la Regione nè viva nè vitale. Mi dite anzitutto come — a cominciare dal primo titolo — si costituisce la Regione, chi ne sono i componenti, in che maniera si scelgono i consiglieri regionali? Aspettate la legge elettorale? No, la legge elettorale vi indica la tecnica, ma bisogna prima stabilire il criterio, com'è in tutti gli altri statuti, se la elezione è di primo o secondo grado, se non convenga per avventura scegliere il sistema che si adotta nel Trentino-Alto Adige, dove i membri del Consiglio provinciale costituiscono il Consiglio regionale. Così cominciamo a dare una fisionomia all'organismo che andiamo costituendo. Cosa c'è ora in questo tronco, che non ha nè radici, nè rami? Una persona giuridica, quale è questa, deve avere una sua individualità, mentre non vi è nessun accenno nel disegno di legge per delineare il modo della sua nascita. Che funzione deve esplicare? La funzione legislativa, dice la Costituzione all'articolo 117, nonchè quella amministrativa sulle materie in cui esercita la funzione legislativa. Deve aver poi una autonomia finanziaria. Onorevoli colleghi, mi dite voi in quali norme dell'ordinamento giuridico positivo vigente oggi è specificata questa funzione legislativa? Nella Costituzione vi è un articolo 117 il quale dice che la Regione deve esplicare attività legislativa entro i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. Cosa significa limiti stabiliti dalle leggi dello Stato?

FANTONI, *relatore*. Torniamo a rifare la discussione già fatta alla Camera. La Camera ormai ha risolto questo punto. Il Senato inviterà il Governo a presentare al più presto le leggi cornice.

ZOTTA. Onorevole Fantoni, il suo amore per il regionalismo la spinge fino al punto da non vedere con chiarezza, mi perdoni, il problema. Lei ha dato una soluzione a questo problema che è sua, ma, per esempio, non è mia e mi consenta di dirne il perchè.

CONTI. Non è di tutti quelli che vogliono milioni di articoli per farci camminare sulla strada. Siete innamorati degli articoli. Invece ce ne vogliono pochissimi.

ZOTTA. Non è di tutti quelli che sono amanti dell'ordine.

LUSSU. Anch'io sono amante dell'ordine: perchè lei parla dal banco delle Commissioni? Parli dal suo banco. Io credevo che lei parlasse a nome della Commissione. Se non è così, prenda il suo posto.

ZOTTA. Io faccio parte della 1^a Commissione. Finora questa osservazione non è mai stata fatta, nell'atmosfera parlamentare, e mi sorprende che sia fatta da lei.

PRESIDENTE. L'osservazione del senatore Lussu non è fuori di luogo. Purtroppo, è invalsa l'abitudine che senatori membri della Commissione che sostiene in Aula la discussione di un determinato disegno di legge parlino dal banco della Commissione anche se intervengono nel dibattito a titolo personale.

Sarà opportuno che in avvenire dal banco della Commissione parlino solo il Presidente della Commissione stessa e il relatore.

ZOTTA. Parliamo dell'articolo 117, giacchè è qui il punto. Io non condivido affatto l'interpretazione che ne dà il relatore. La Costituzione parla di una attività legislativa che non è concorrente ma di integrazione. Qui è il punto: è necessario cioè che prima il Parlamento stabilisca i principi, tracci la linea di discrezionalità legislativa delle Regioni, cioè delimiti la sfera entro la quale la Regione può esplicare la sua attività normativa. Questa è un'attività legislativa di integrazione, non concorrente.

LUSSU. Anche la legislazione susseguente.

ZOTTA. Fissiamo bene questo concetto, perchè vi è una certa confusione. Ci sarà di aiuto il richiamo ad altre norme anche esse costituzionali che riguardano le varie Regioni a statuto speciale: ivi è detto che l'attività normativa è esplicata nei limiti dei principi generali dell'ordinamento giuridico, ed allora è concorrente. In questi casi non occorre una apposita legge da parte del potere legislativo ordinario. La Sicilia, la Valle d'Aosta, il Trentino Alto-Adige, il Friuli, la Sardegna possono emettere norme giuridiche senza bisogno della legge cornice, delle *Rahmengesetze*, come vengono chiamate da quella famosa costituzione di

Weimar, che ha creato tante illusioni, che è stata scritta a tavolino da dottori, da persone sagge, da teorici, da dottrinari, ma che non servì ad impedire l'avvento del nazismo e non ebbe che la vita di un mattino. Per le Regioni, invece, a statuto comune — usiamo questa dizione per distiguerle da quelle ora menzionate a statuto speciale — l'articolo 117 della Costituzione esige la legge cornice, se no la Regione non può funzionare, non può esplicare attività normativa. Ed allora, se è necessaria la legge cornice per tutti i casi, senza eccezioni, trovo strano che voi ne abbiate introdotto un notevole gruppo in questo disegno di legge. Leggi di poca importanza, voi dite. E senz'altro escludete in questi casi la necessità della prefissione di principi da parte della legge ordinaria dello Stato. Io mi rendo conto del vostro imbarazzo: se non si ricorre a questo accorgimento, come potrà funzionare la Regione? Ma la verità è che l'accorgimento è anticostituzionale. Avete forgiato un articolo 9 che nel primo comma è inutile:

« Il Consiglio regionale non può deliberare leggi sulle materie attribuite alla sua competenza dall'articolo 117 della Costituzione se non sono state preventivamente emanate, ai sensi della disposizione transitoria nona della Costituzione... ».

È inutile perchè è una interpretazione della norma della Costituzione. Ma norme inutili, tra parentesi, ve ne sono infinite in questo disegno di legge. Ma è il secondo punto che ha carattere sostanziale ed innovativo, ha un carattere costituzionale, cioè è una modifica della Costituzione, perchè mentre la Costituzione stabilisce all'articolo 117 che la Regione non possa emanare norme se non nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato... (*Interruzione del relatore*). Esamineremo dopo, onorevole Fantoni, se il termine « stabilite » indica un'azione passata, presente o futura. Voi dite: però questo principio — e qui è l'eccezione che voi arbitrariamente introducete — non occorre che sia rispettato in materia di circoscrizioni comunali, fiere, mercati, musei, biblioteche, ecc., perchè si tratta di materie di interesse locale di poca importanza, per le quali lo Stato non ha da preoccuparsi eccessivamente, e per le quali quindi, aggiunge l'onorevole Bergmann, con questa legge, rinuncia alla sua prerogativa di stabilire i principi fondamentali.

Signori miei, rinuncia! Ma si rinuncia così? È una rinuncia ad una prerogativa? No, non esiste prerogativa in materia di potestà. La potestà è la fusione di due elementi: il diritto e il dovere. Con legge ordinaria non si può rinunciare ad una potestà fissata dalla Costituzione, ad un potere che si ha il diritto e il dovere di esercitare. Ma poi, come si fa a dire che le circoscrizioni comunali, ad esempio, siano cose di lieve entità? Lo Stato è molto interessato a questo problema, specialmente per la questione finanziaria, dovendo sempre intervenire per integrare i bilanci deficitari. Quindi lo Stato, in linea di principio, deve poter stabilire che non possono crearsi comuni, i quali non abbiano dati requisiti quanto alla popolazione, alla estensione e al patrimonio. Possibile che lo Stato debba abdicare sin dall'inizio, con questa vostra improvvisata dizione, alla potestà di stabilire i principi fondamentali che debbono disciplinare una materia di tanta importanza?

LUSSU. Vuol leggere l'articolo 3 dello Statuto speciale della Sardegna, che distrugge tutte le sue affermazioni?

ZOTTA. Io ieri sono venuto qui ed ho pregato il Presidente della Commissione degli interni di consentirmi di chiedere che il disegno di legge tornasse dinnanzi alla Commissione. Ci sono infinite questioni che hanno carattere tecnico. Questa è una codificazione, talvolta si tratta di trovare la migliore dizione per esprimere un concetto sul quale tutti siamo d'accordo. Facciamolo dinanzi alla Commissione. Qui in Aula discuteremo sull'indirizzo politico, sulla opportunità, sulla intensità o meno di un controllo statale, sulla formazione del controllo a base elettiva o a base statale. Per la verità bisogna che gli onorevoli colleghi sappiano che al Presidente parve opportuno che io non facessi quella pregiudiziale prima di iniziare la discussione del disegno di legge, perchè — ripeto le testuali parole del Presidente Tupini — « non sembrasse che noi della Democrazia cristiana volessimo ancora rinviare l'approvazione di questo disegno di legge, oggi che sospiratamente è arrivato in Aula. Ed allora — mi disse — la prego di astenersi; le sue osservazioni saranno fatte nel corso della discussione generale, e, se apparirà opportuno che gli argomenti meritino di essere

discussi pacatamente, a tavolino, in un esame tecnico-giuridico, allora lei farà la proposta di rinviare il disegno di legge in Commissione ed io stesso mi renderò interprete di tale necessità, per l'esame sia degli emendamenti apportati dal Governo sia degli altri che sono connessi con essi e che possono svilupparsi, dato il nuovo indirizzo che con quegli emendamenti si adotta ».

CONTI. È una proposta tupiniana!

ZOTTA. Avevo capito papiniana, e ci stava bene! (*ilarità da tutti i settori*).

PRESIDENTE. Prego di non interrompere. Senatore Zotta, continui.

ZOTTA. Onorevole Presidente, la domanda che mi ha rivolto poc'anzi l'onorevole Lussu è interessante, e mi consenta di rispondergli. Onorevole Lussu, lei dice: « Legga l'articolo 3 dello Statuto speciale per la Sardegna ». Ecco l'articolo 3: « In armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico dello Stato e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica, la Regione ha potestà legislativa nelle seguenti materie: ... ».

Non nota una differenza profonda, fondamentale fra questa norma e l'articolo 117 che stiamo esaminando? La differenza è che quella prevista dall'articolo 3 dello statuto sardo, analogamente a quanto è disposto per tutte le Regioni a statuto speciale, è un'attività legislativa concorrente, cioè che può essere esplicata contemporaneamente dallo Stato e dalla Regione, mentre quella dell'articolo 117 è di integrazione, cioè in tanto può essere esplicata in quanto lo Stato, e quindi il Parlamento, abbia fissato con leggi per ciascuna materia i principi fondamentali. Lo Stato dice: fino a questo punto, cioè per quanto concerne la fissazione dei criteri fondamentali, la competenza è mia; oltre a questo punto avete voi Regioni, a statuto comune, potere di intervenire. Le norme regionali, dunque, sono di integrazione.

È a causa di questa fusione di concetti, per non dire confusione, onorevole Lussu, che non possiamo proseguire in una disamina attenta del disegno di legge.

Ci troviamo ancora a discutere della vita di questo organismo. Siamo regionalisti; non so se sia un peccato o un titolo di merito. Du-

1948-52 - CMVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

12 DICEMBRE 1952

rante la Costituente anch'io presi la parola sull'argomento e feci un lungo discorso. Allora si era ancora nel momento dell'euforia. Lo feci stampare e diffondere tra tutti i miei elettori in bella veste tipografica. Auspicavo l'avvenire della mia Lucania in una visione di prosperità e di benessere attraverso l'incentivo e lo stimolo delle autonomie regionali: vedevo profilarsi la possibilità di una uguaglianza economica e sociale fra Italia meridionale e Italia settentrionale. Senatore Conti, abbiamo portato il nostro slancio entusiastico nella questione delle Regioni, l'abbiamo posta noi sul terreno legislativo. Voi ne fate quasi un motivo di esclusività, rivendicando l'anzianità mazziniana. Ma se andiamo all'esame dei testi dei maestri del Risorgimento, non credo ci possa essere una prevalenza vostra su di noi. Certo è che quel concetto che domina nello spirito mazziniano e che tanto mi esaltava quad'ero giovanissimo — diciottenne, feci una conferenza su Mazzini al liceo — vedere cioè la formazione della società, l'umanità intera attraverso tanti cerchi concentrici che partano dall'individuo, poi la famiglia, il Comune, la Regione, lo Stato, la Federazione degli Stati, l'umanità: certo è che questo concetto, prima di essere mazziniano, trova la sua alta spiritualità nella idea della cristianità. Noi siamo perfettamente d'accordo, dunque, ed è per questo, onorevole Conti, che noi abbiamo impostato il problema alla Costituente. Lei sa bene quanta energia si è consumata e quanta forza ci è voluta per sostenere il principio regionalistico contro gli attacchi che allora, lei ricorda da che parte provenivano. Essi provenivano da un settore ben noto, nella maniera più violenta e inesorabile. Non c'era possibilità di accordo con questi colleghi sul terreno dell'autonomia regionale.

CONTI. Peccato che l'impostazione sia stata spostata!

ZOTTA. È proprio quello che dico anch'io. Onorevole Conti, le faccio una domanda...

CONTI. Ma dica quella che è la ragione della vostra posizione. (*Interruzione del senatore Terracini*).

ZOTTA. Io parlo a titolo personale, quale componente della Commissione interni, e a titolo personale anche quale democratico cristiano...

PRESIDENTE. Senatore Zotta, continui il suo discorso.

ZOTTA. L'opposizione allora era ostinata, dura e soprattutto conseguente. Per forza essi si dovevano opporre all'ordinamento regionale, per essere coerenti con i loro principi, perchè dinanzi ad una forma di idolatria statale non si può ammettere un ordinamento regionale così decentrato, con una strada aperta a tanta autonomia, con la possibilità di tanti piccoli vulcani in eruzione, i quali scuotono continuamente la superficie che invece deve essere tenuta soda da un'autorità unica e potente che stia al centro. Si comprende bene che essi erano coerenti, quando si opponevano in un modo così duro al decentramento dell'autorità nel Paese.

Ma il fatto è che io mi sono preoccupato, quando ho visto d'un tratto molti, tutti gli avversari del regionalismo diventare rabbiosamente favorevoli. Io, signori miei, conosco un fenomeno psicologico che mi porta ad una sosta nel movimento dei miei pensieri: la paura. Vedete, in alcuni vi sono degli atteggiamenti che, al più, nel pericolo, determinano uno stato di timore, perchè tu sai con precisione dove vanno; ma ci sono altre persone che hanno un fare strano, un agire quasi contorto, per cui ci appare confuso, rosso, torbido. Allora io non ho timore, ma paura. Io non vedo per quale ragione essi, che sono stati così tenacemente contrari all'ordinamento regionale, di punto in bianco ne diventano ora i fautori più accesi.

TERRACINI. Chi sarebbero?

ZOTTA. Proprio lei mi domanda questo, lei che ha presieduto la Assemblea costituente in modo così degno da lasciarne vivissimo ricordo, ed ha visto quale spreco di energia ci è stato da parte nostra per fare accettare l'ordinamento regionale? (*Interruzione del senatore Mazzoni*).

PRESIDENTE. Senatore Zotta, non provochi polemiche.

ZOTTA. Mi chiede il senatore Mazzoni la ragione della mia paura: mi consenta, onorevole Presidente, di dirgliela. Io ho paura che questo ordinamento regionale il giorno in cui dovesse cominciare a funzionare, quando non fossimo più in quel clima sereno che si auspicava nell'euforia romantica della Costituente,

ma al contrario in un clima quale quello odierno in cui sembra di trovarsi in guerra, e talvolta abbiamo l'impressione di non essere più italiani e italiani, ma stranieri sul campo, nemici in trincea, io temo che questo ordinamento regionale quel giorno possa costituire un'arma per frantumare quella unità ed indivisibilità del Paese che noi vogliamo mantenere ad ogni costo. Io personalmente adesso ho paura di questo ordinamento regionale nelle vostre mani. (*Indica la sinistra*).

Ottima cosa sarebbe stata in clima tranquillo. (*Proteste ed interruzioni dalla sinistra*).

PRESIDENTE. Senatore Zotta, cerchi di non fare polemiche.

ZOTTA. Io credo che la risposta sia stata chiara e che non occorra più domandare la ragione del mio atteggiamento.

CONTI. Hai il grande merito della chiarezza, ed allora risparmiati tutte le discussioni sugli articoli e articoletti ed esamina questo punto: con l'ordinamento regionale si può fare di più di quello che non si faccia normalmente?

ZOTTA. Si mette a soqquadro il Paese, cominciando da un'altra elezione che si inserisce tra le tante..

PRESIDENTE. Senatore Zotta, non trasformiamo la discussione in un dialogo.

ZOTTA. Questo mio chiarimento odierno non era necessario, perchè noi sapevamo il vostro perchè e voi sapevate il perchè di molti di noi.

Parliamo adesso di un'altra questione. La verità è questa: noi dobbiamo fare una legge che ci viene imposta dalla Costituzione. Finchè non cambiamo la Costituzione, noi abbiamo il dovere di farla. Noi abbiamo il dovere di fare la legge, attenendoci alla Costituzione. Ora io, ma solo in parte, perchè mi riprometto di fare il resto in sede di Commissione, dimostrerò come questa legge non è funzionale, come questa legge mette in essere un organismo monco, senza gambe, nè braccia, nè testa, un tronco insomma, come non si vede il modo di delineare la fisionomia dei Consigli regionali attraverso una qualificazione del sistema di formazione, come non si vede ancora in che cosa debba consistere l'attività legislativa del Consiglio regionale. Vi ho dimostrato che attualmente non è possibile che il potere legisla-

tivo regionale sia applicato senza la emanazione delle leggi cornice. Al quale proposito vorrei ricordare, circa il termine « stabiliti », su cui parecchi, a cominciare dal relatore, si sono soffermati, che non è il caso di indugiare, perchè a dimostrare che esso indica una legge a venire sta il paragrafo 9 delle norme transitorie, il quale espressamente stabilisce che « la Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della Costituzione, adegua le sue leggi alle esigenze delle autonomie locali e alla competenza legislativa attribuita alle Regioni ». Dunque, non vi è l'individuazione dell'obbietto, cioè dell'attività che i Consigli regionali debbono svolgere. Quindi non vi è neanche la individuazione dell'attività amministrativa, perchè l'attività amministrativa è quella stessa che è stata stabilita come oggetto di attività legislativa.

Ma poi, onorevoli colleghi, i soldi dove sono? Ma poi, onorevoli colleghi, mi dite dove si riunisce questo Consiglio? Formerà l'arengo nella pubblica piazza, e sui carrocci?

FANTONI, *relatore*. Ma vi è una disposizione...

ZOTTA. Vedete che vi è un titolo apposito negli statuti speciali: finanze e patrimonio. Mi dite voi quali vie sono indicate in ordine alla possibilità di vita, dal lato finanziario, di questo ente, il quale non avrà neanche il denaro per comperare i pennini, non avrà l'inchostro per redigere il primo processo verbale? È così che si mette in vita un ente, una persona giuridica? E poi ci sono i controlli che debbono essere spiegati e non vi è un indirizzo chiaro e preciso in ordine all'entità di codesti controlli. Gli stessi controlli vanno esaminati sotto il punto di vista giurisdizionale, ed ancora non è stabilito l'organo giurisdizionale che deve provvedere all'amministrazione della giustizia in questi enti locali, mentre questo è chiaro e preciso nello statuto speciale della Sicilia.

Dunque, onorevoli colleghi, ne è venuta fuori una conversazione — non un discorso — una polemica, uno scambio di frasi, una chiarificazione, anche se non necessaria perchè intimamente il pensiero di tutti è chiaro e preciso; comunque la mia era soltanto una pregiudi-

1948-52 - CMVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

12 DICEMBRE 1952

ziale e soltanto come pregiudiziale la prospetto all'Assemblea, perchè sia esaminata l'opportunità di prendere in esame gli emendamenti del Governo e gli altri che saranno presentati. (*Applausi dal centro e dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Romano Antonio. Ne ha facoltà.

ROMANO ANTONIO. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli colleghi, questo disegno di legge dovrebbe essere discusso senza escandescenze, con grande calma, e considerando che esso, comprendendo una nuova potestà legislativa ed un nuovo sistema di controlli degli atti amministrativi, costituisce un radicale rinnovamento di una branca del diritto pubblico italiano, cioè del diritto amministrativo. E se così è, come è possibile discuterlo litigando, apostrofandoci? Occorre invece serenità, raccoglimento, studio, meditazione, tenendo sempre presenti le conseguenze, la grande influenza che esso avrà nel nuovo ordinamento amministrativo del nostro Paese. Ecco perchè, quando l'onorevole Bergmann, nella sua lucida esposizione, ha detto che sarebbe opportuna l'approvazione immediata, senza modificazioni, quasi come se il Senato fosse chiamato solo a mettere lo spolverino sull'operato della Camera dei deputati, io dicevo a me stesso: autonomia sì, ma autonomia, che significhi armonia legislativa e non già disordine amministrativo. Infatti il relatore, il nostro carissimo collega Fantoni, nella sua chiara, esauriente relazione, ove si sente trasfusa la sua lunga esperienza amministrativa, lascia intuire il suo tormento interno, il bisogno, la necessità di approfondire i nuovi istituti, che si vogliono introdotti nel nostro diritto pubblico. Il legislatore non si deve mai lasciar prendere dagli entusiasmi, che a breve scadenza si volatilizzano.

L'onorevole Minio, ieri, ritenne di rafforzare la sua argomentazione, facendo il nome del nostro grande collega senatore Luigi Sturzo, quando disse che a lui si deve la impostazione del problema dell'autonomia. Indubbiamente il programma del Partito popolare italiano comprendeva, tra i suoi punti fondamentali, le autonomie regionali, ma è ugualmente vero che il fondatore del Partito le concepì come decentramento amministrativo, come riduzione del

centralismo statale; ben lontana da lui l'idea che l'Ente regione potesse essere trasformato in organo politico, pericolo che oggi si va manifestando; onde il dovere sacro di difendere l'unità del Paese contro gli interessati assertori dell'autonomia, che nel nuovo ente vedono la miccia del disordine amministrativo.

Sarò brevissimo: poche considerazioni di carattere generale, alcune sulla potestà legislativa e sul sistema dei controlli.

Questione finanziaria: voi avete letto la relazione, il testo del disegno di legge, ed avete notato che non sono previsti i mezzi finanziari, che dovrebbero dare possibilità di vita alle regioni. Con l'articolo 119 della Costituzione, si stabilì di dare alle regioni tributi propri e quote di tributi erariali in modo che anche le regioni meno provviste di mezzi potessero provvedere alle loro funzioni essenziali; questa disposizione trova la sua spiegazione nel fatto che le regioni italiane non sono tutte sullo stesso livello economico. Ecco perchè si parla di tributi speciali, in proporzione dei bisogni, per le singole regioni.

Sorge quindi il problema del finanziamento delle regioni povere: certo non sarà facile, a mio avviso, stabilire le quote di tributi erariali da assegnare alle singole regioni in proporzione ai rispettivi bisogni, anzi viene da domandarsi: la ricca, industrializzata Lombardia si sobbarcherà ai pesi erariali per fare vivere l'autonomia regionale del Trentino, che ha una economia deficitaria?

E così la Sicilia consentirà che con le sue importazioni si paghino le materie prime necessarie alle industrie del Nord? E chi affronterà le spese per la valorizzazione della Sardegna, che è appena iniziata? Ed ancora, la Campania dividerà con la Basilicata le sue entrate? Sono problemi gravissimi, che non consentono battibecchi, e che ci metteranno di fronte ad una guerriglia interna, ad un rigurgito di egoismi, che per carità di Patria dovremmo evitare.

Intanto, a nulla vale legiferare sulla costituzione e sul funzionamento degli organi regionali, senza provvedere ai mezzi di vita della regione stessa. Gli articoli 34, 35 e 36 del disegno di legge si limitano a stabilire che l'esercizio finanziario della regione incomincia col 1° gennaio e termina col 31 dicembre, che il

bilancio preventivo deve essere presentato dalla Regione entro il 30 novembre e che infine il conto consuntivo deve essere presentato dalla Giunta entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello cui si riferisce; ma non si provvede a tradurre in norma giuridica il principio fissato nel comma secondo dell'articolo 119 della Costituzione. Quindi, onorevoli colleghi, anche approvato il disegno di legge in esame, così come ci è stato trasmesso dalla Camera dei deputati, le amministrazioni regionali potranno solo procedere alla compilazione degli statuti, potranno procedere ai controlli, ma la vera vita amministrativa delle regioni rimarrà inattiva perchè quando non si hanno e non si conoscono le entrate, non si ha nulla da amministrare.

Non vale citare il classico esempio della Confederazione Elvetica: la Svizzera è un fenomeno a sè in quanto le Confederazioni risultano da un complesso di unità etniche diverse, che hanno trovato nella reciproca tolleranza e nel senso della comune difesa una legge di vita inimitabile. Il suo ordinamento potrà servire all'unione europea di domani, ma non all'Italia, che ha ovunque lo stesso fondo razziale, la stessa lingua, la stessa religione, la stessa fede.

Si dia giustizia alle regioni depresse, ma questa non sia alienazione di un bene che i nostri padri ci lasciarono in eredità e non dimentichiamo che nell'unione nazionale è il baluardo di tutte le libertà.

Secondo punto, la questione della burocrazia. Autonomia sì, onorevoli colleghi, ma che non sia il presupposto di una nuova elefantiasi burocratica, giacchè non dobbiamo inabissarci e insabbiarci in un ordinamento che porti alla creazione di nuovi organismi burocratici. Il solo pensare a ventidue Parlamenti mi spaventa: è un vero esercito di deputati, un paio di centinaia di assessori con i relativi Gabinetti ed automobili, sono insomma tanti nuovi Ministeri.

Abbiamo sì o no creato un Ministero per riformare la burocrazia? E se lo Stato, con l'attuale ordinamento, non riesce a pagare modestamente il milione e più di funzionari attualmente in servizio, mi domando: come faremo quando essi aumenteranno di altre decine di migliaia? Cosa dirà il povero contribuente? Si dovranno imporre tassazioni nuove,

supplementari e in tal caso l'economia sarà oberata da altri balzelli. Questo dico perchè nel disegno di legge non sono indicati i servizi che dovrebbero essere tolti ad altri enti e passati alla Regione, ragione per cui, per la costruzione di una strada, di un ponte, sorgono conflitti e non si sa se rivolgersi al Ministero dei lavori pubblici, all'Assessorato, al Provveditore delle opere pubbliche, al Genio civile, alla Provincia o alla Cassa del Mezzogiorno. Questa baraonda può cessare solo con la precisazione della competenza e riducendo gli organi, il che significa snellimento burocratico.

Quello che si chiede e che vale a risolvere tutti i nostri problemi è un vasto ed intelligente decentramento amministrativo, che snellisca i rapporti tra il centro e la periferia.

Passo ad altra considerazione: l'articolo 122 della Costituzione stabilisce che il sistema di elezione dei consiglieri regionali è regolato con legge della Repubblica.

Pertanto, se si volesse far prevalere il carattere amministrativo su quello politico, il miglior sistema, a mio avviso, sarebbe l'elezione di secondo grado. Invero è a tutti noto che il popolo italiano ne ha più che abbastanza di campagne elettorali, impostate, anche quando si tratta di consultazioni regionali, sui soliti termini di mitologia politica.

CONTI. Già è meglio la dittatura, i decreti, non è vero?

ROMANO ANTONIO. Alla dittatura si corre il rischio di arrivare col disordine amministrativo, che si vorrebbe evitare.

L'autonomia, ha detto l'onorevole De Gasperi, « deve diventare uno strumento di notevole elevazione economica e di buona amministrazione locale ». In quel « deve » si sente la trepidazione dell'uomo di Stato.

La mèta è certa, ha aggiunto il Presidente, purchè si eviti che questi organi regionali diventino anche strumenti della contesa politica.

Ma come si fa a calare il sipario tra l'economia e la politica, e gettare tra il mondo della politica e quello dell'economia un ponte, ove sia vietato il transito alla demagogia e sul quale possano incontrarsi gli uomini di buona volontà, preoccupati unicamente della saggia amministrazione della cosa pubblica?

Ora se questa degenerazione si è già manifestata, che cosa si può fare? Avere il co-

raggio di dire a noi stessi che, per risolvere i nostri problemi, non abbiamo bisogno di altri 22 Parlamenti, ma è sufficiente un vasto, intelligente decentramento amministrativo, che snellisca i rapporti tra centro e periferia e che preveda una estesa competenza alle Province in poche ma ben determinate materie. Invece di creare nuove burocrazie regionali, è necessario procedere al riassetto di quelle provinciali e locali. Ma sperare che la Regione non diventi strumento di contesa politica e conferire, ad un tempo, alla Regione una potestà legislativa, sono delle affermazioni contrastanti, perchè non si può dividere l'economia dalla politica, perchè legiferare significa entrare sul terreno economico e sul terreno politico.

Invero, conferire alla Regione una potestà legislativa, sia pure soltanto in materie ben determinate, significa elevare la Regione al livello stesso dello Stato, significa riconoscere di fatto la Regione come uno Stato membro, con un potere originario, che ha nelle sue stesse manifestazioni natura uguale a quella dello Stato. Vuol dire, in altri termini, dare allo Stato una forma federativa, il che è cosa ben diversa dal decentramento.

Esaminando l'articolo 9, il tanto dibattuto articolo 9, illustrato egregiamente dal senatore Rizzo Giambattista, viene da osservare che nel progetto di Costituzione agli articoli 109, 110 e 111 era stato proposto di conferire alla Regione tre tipi di legislazione e cioè: esclusiva o primaria in determinate materie; concorrente o complementare in altre; infine un terzo tipo detto di integrazione e di attuazione. Nelle varie Sottocommissioni prevalse l'idea di conferire un solo tipo di legislazione, che si disse concorrente.

I limiti fissati dalla Costituzione alla potestà normativa della Regione sono così compendati: *a)* la legislazione regionale non può contravvenire alle norme della Costituzione; *b)* non può essere in contrasto con l'interesse nazionale e con quello delle regioni; *c)* non può contenere provvedimenti per i quali vi è esplicito divieto nell'articolo 120 della Costituzione (dazi d'importazione, ecc.); *d)* deve essere contenuta nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato; *e)* non può contravvenire allo Statuto della Regione stessa. Questo è il motivo per cui l'articolo 8 del di-

segno di legge stabilisce che la Regione esercita potestà legislativa secondo le norme del proprio Statuto; ma non è esatto affermare, come si legge nella relazione, che lo Stato italiano viene trasformato in Stato regionale. La dizione, mi si consenta, è impropria, perchè lo Stato rimane essenzialmente e fondamentalmente unitario; vi è solo un ordinamento interno improntato alla autonomia.

La questione principale, che può nascere dall'articolo 9 del disegno di legge, è questa: la Regione deve attendere che lo Stato stabilisca preventivamente i principi fondamentali entro i cui limiti deve svolgersi la legislazione regionale? Come è noto, vi sono diverse opinioni al riguardo: alcuni dicono che per lo Stato sia facoltativo emanare le leggi contenenti i principi fondamentali, ed in tal caso la potestà legislativa della Regione si ridurrebbe ad una potestà regolamentare. Altri ritengono che lo Stato debba fissare tassativamente, con norme schematiche, tali principi.

Alla Costituente l'onorevole Ambrosini disse che principi fondamentali sono quelli che il legislatore andrà segnando via via nella sua attività legislativa. L'onorevole Ruini, a sua volta, richiamando il diritto pubblico tedesco, parlò di leggi cornice e disse che, entro il limite delle leggi cornice, la Regione avrebbe potuto emanare le proprie norme legislative. L'onorevole Ambrosini aggiunse ancora che la Regione può legiferare soltanto quando già esiste una legge dello Stato. Sorge così una competenza concorrente tra Stato e Regione, in quanto il legislatore dovrebbe limitarsi a fissare i principi fondamentali in una determinata materia, lasciando alla Regione la disciplina materiale dei singoli rapporti. Pertanto, quando l'articolo 9 stabilisce che la Regione non può legiferare, se prima non sono state preventivamente emanate singolarmente, per ciascuna materia, di competenza esclusiva della Regione, le leggi della Repubblica, non fa che richiamarsi al pensiero della Costituente. Qualcuno ha obiettato che questo sistema porterà alla paralisi della potestà legislativa regionale. Invero, se manca la legge della Repubblica, che fissa il principio fondamentale, la Regione non potrebbe legiferare. Altra questione che si presenta è la seguente: se la legge della Repubblica fissa il principio fonda-

mentale, ma la Regione non legifera sull'argomento, quale norma si applicherà nelle singole Regioni? Va poi osservato che non è facile fissare un principio generale fondamentale, comprensivo di tutto lo sviluppo di una materia.

Ecco perchè camminiamo su un terreno molto difficile. D'altra parte i principi, voi lo saprete meglio di me, non sono statici, mutano col mutare dei tempi, delle situazioni economico-sociali e quindi si corre il rischio di creare i presupposti di una costante incertezza del nostro diritto.

Sono tutte questioni che sorgeranno perchè, come ho detto, è tutta una branca del diritto pubblico, che viene innovata, quella del diritto amministrativo. Su questo punto concludo rilevando che il conferire alle Regioni una potestà legislativa, sia pur controllata dal Governo, invece che una semplice e sufficiente potestà regolamentare, significa togliere ai cittadini la possibilità di difesa contro le illegittimità, che si riscontrassero, lasciando ad essi solo il difficilissimo ricorso alla Corte costituzionale.

Passo ad un rapido esame dei controlli.

Qui è bene ricordare che il carattere pubblico, cioè statale, dei fini che gli enti autarchici devono raggiungere, importa che la loro attività interessa in modo diretto lo Stato; ecco il perchè dell'ingerenza penetrante e continua dello Stato, diretta ad accertare, ed eventualmente a procurare che quella attività corrisponda ai suoi fini e sia la più adatta al loro conseguimento. Quindi soggetti dell'attività di controllo sono lo Stato e gli organi statali investiti di questa funzione come il Prefetto e la Giunta provinciale amministrativa. Gli articoli 55 e 56 del disegno di legge, rivedendo il sistema dei controlli degli atti della Provincia e del Comune, questa attività attribuiscono ad un organo in prevalenza elettiva e conseguentemente di carattere politico. Ecco la mia preoccupazione, specie per i piccoli comuni, ove si vive non di ideologie, ma di rancori, di odi, di vendette.

Correremo il rischio di assistere alle più sconcertanti deliberazioni e di vederle approvate. Onde la necessità del controllo statale, assai più tranquillizzante perchè espressione di chi è al di fuori e al di sopra dei partiti. D'altra parte le prefetture non hanno demeritato,

sono state sempre una garanzia per il cittadino.

MINIO. Ha un bel concetto della vita dei nostri Comuni.

ROMANO ANTONIO. Dico la verità: avere il diritto di amministrare il proprio Comune, come il padre la propria famiglia, non significa creare uno Stato nello Stato, nè violare le leggi, nè conculcare i diritti garantiti ai cittadini.

Volgo alla fine: di lacune nel disegno di legge ve ne sono tante, ma ve n'è una che desidero ricordare, quella dell'esecuzione forzata, statutale, che mira ad assicurare la attuazione delle disposizioni della Costituzione. Sapete che la costituzione di Weimar ha preveduto la esecuzione coattiva statutale. Il disegno di legge non la prevede; intanto può verificarsi che una Regione attribuisca a se stessa le entrate che non le spettano; se si persiste nell'atto illegittimo, quale mezzo ha il potere centrale?

RIZZO GIAMBATTISTA. Lo scioglimento.

ROMANO ANTONIO. Sì, lo scioglimento, ma è appunto la gravità del provvedimento che consiglia di prendere in esame la questione.

Onorevoli colleghi, concludo: mi si potrà, dopo questo mio breve intervento, domandare cosa ne penso dell'autonomia siciliana. Parlo con il cuore in mano, perchè ritengo di servire il Paese dicendo la verità, che spesso, per timore o per mancanza di lealtà, non si dice a noi stessi. Questo è il mio pensiero: abbiamo creato quattro regioni autonome, la Sicilia, la Sardegna, il Trentino e Alto Adige e la Val d'Aosta. Rispettiamole, seguiamo il loro sviluppo, vediamo, a titolo di esperimento, dove si arriverà e quale sarà il risultato finale. Ma per la creazione di altre autonomie pensiamoci su e andiamo con i piedi di piombo.

TERRACINI. Tutto questo è previsto dalla Costituzione. Lei dimentica questo trascurabile fatto!

ROMANO ANTONIO. Il popolo italiano, non volendo suicidarsi, ha il diritto di rivedere anche la Costituzione.

L'autonomia concessa alla Sicilia deve essere considerata un fatto eccezionale. Il provvedimento ha trovato giustificazione in ragioni e precedenti storici, che hanno reso plausibili le richieste di autonomia continuamente ed insistentemente avanzate dai siciliani. Ma la parti-

colare situazione dell'Isola non esiste per il resto dell'Italia.

In proposito desidero rilevare che da qualcuno si è voluta additare la nobile isola come responsabile del sistema autonomistico.

Rispondiamo che non bisogna dimenticare che la rivoluzione siciliana, iniziata nel 1820 con finalità separatiste, riapparve nel 1848 con tendenze federaliste nella scia del pensiero e della azione di Ruggero Settimo, e sboccò nella più alta affermazione unitaria nel 1860 per merito di Crispi.

Concludendo, onorevoli colleghi, ormai due isole e due contrade del continente hanno l'autonomia; lasciamole sviluppare, seguiamole, ma prima di creare altre regioni autonome domandiamo a noi stessi: vi è stata qualche richiesta da parte di altre Regioni per sollecitare l'applicazione immediata dell'autonomia? Per la verità si deve riconoscere che nessuna agitazione regionalistica è apparsa fin qui, e nessuna aspirazione è stata suffragata con voti precisi di popolazioni convocate. Ed allora perchè tutta questa fretta? Andiamo con i piedi di piombo, nell'interesse del Paese.

Se vi è stata una agitazione, questa agitazione è stata quella delle Province, istituto che ha una tradizione secolare; esse sono insorte contro una loro progettata abolizione, ed i voti delle Province italiane hanno fatto riflettere, se convenga sacrificarle, in vista di una nuova organizzazione amministrativa. Abbiamo avuto più manifestazioni che ci obbligano a meditare.

Così alcune categorie, come i maestri elementari, hanno definito pericoloso il loro ritorno alla sfera locale. Nè la estensione delle Regioni ha ottenuto il plauso delle Regioni interessate.

L'Emilia, ad esempio, non è concorde nel proposito di creare una regione emiliana-lunense, che assicuri lo sbocco al mare.

Sentite, sentite come in tutto questo affiora lo smembramento del Paese! In Puglia è sorta una agitazione per la Daunia, ed altre consimili agitazioni mirano a smembrare la Campania.

Vi è poi il problema spinoso delle capitali delle Regioni. Già si sono avuti contrasti forti tra l'Aquila e Pescara, tra Reggio Calabria e Catanzaro; sono stati risuscitati vecchi municipalismi. Ed allora perchè tanta fretta? Di fronte ad un ordinamento non reclamato dal

popolo e che in qualche modo sovverte il nostro diritto pubblico, abbiamo, per carità di Patria, un dovere: almeno pensarci su! L'autonomia deve essere un decentramento amministrativo, fatto con saggezza, decentramento che sia, per il nostro sventurato Paese, fonte di ordine e non di disordine amministrativo. (*Applausi dal centro e dalla destra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Menotti. Ne ha facoltà.

MENOTTI. Onorevole signor Presidente, onorevoli colleghi, preparandomi a questo intervento, mi proponevo di cominciare il mio dire salutando la venuta del disegno di legge dinanzi al Senato, con qualche dubbio circa le intenzioni dell'altra parte, con delle riserve sulla conclusione di questa discussione, almeno per quanto riguarda gli intenti della maggioranza governativa. Ma nell'opinione e nella posizione dei colleghi della maggioranza, o di buona parte di quei colleghi, tra i quali i due intervenuti stamane, quelle intenzioni appaiono già ormai molto chiare, non lasciano ombra di dubbio così come non lascia ombra di dubbio l'atteggiamento del Governo.

Abbiamo questi fatti nuovi da registrare, sui quali voglio dire due parole: il Governo ha presentato ieri undici emendamenti alla legge. È un fatto strano e a noi sembra chiara la intenzione del Governo di impedire che il disegno di legge sull'ordinamento regionale venga approvato dal Senato e sia quindi tradotto in legge della Repubblica. L'intervento dei due colleghi, che hanno parlato prima di me, dimostra che, stando a quanto ha detto ad esempio l'onorevole Zotta, non si tratta di una questione tecnica, come egli premetteva. Era una forma qualsiasi, l'introduzione al suo intervento, per mascherare il proprio pensiero, pensiero che poi è stato manifestato in modo anche troppo palese.

Desidero rilevare intanto che il collega Zotta ha posto come prospettiva sua, e non so se anche della maggioranza, la guerra guerreggiata. A questa sciagurata prospettiva la nostra risposta è duplice. Prima di tutto la guerra non ci deve essere e noi siamo decisi con la lotta ad impedirla ed a conservare la pace; se poi per dannata ipotesi la guerra dovesse esserci, non sarà da questa parte che si avranno

atteggiamenti di uomini che vengano meno ai loro doveri verso la Patria. Da questa parte nessuno mai ha tradito gli interessi della difesa, dell'integrità della Patria minacciata, contro gli invasori e i veri responsabili della guerra.

Ma quel che è chiaro, è che Zotta ed il collega Romano non vogliono la Regione. L'onorevole Zotta ha manifestato la sua preoccupazione per il momento in cui nel nostro Paese si faranno le elezioni per i consigli regionali. Proprio così, l'avete testè udito: ha paura delle elezioni. È inaudito!

Ma che razza di democrazia è questa, onorevole collega Zotta? Allora dite chiaramente che voi siete contrari alle elezioni in genere, siete cioè contrari e temete le consultazioni popolari, temete i responsi popolari. Noi vi domandiamo che cosa volete: volete davvero stabilire un nuovo tipo di regime totalitario, assolutista, in Italia? State però attenti perchè troverete seri ostacoli, ed un ostacolo di una forza eccezionale lo troverete da questa parte. Per me il problema è molto semplice, dopo simili dichiarazioni. A me pare che sia semplicemente inammissibile il modo di impostare la questione così come la impostano i due colleghi che mi hanno preceduto: tenere cioè discorsi apertamente, palesemente contrari alla Costituzione. Queste posizioni tradiscono certamente la vera posizione del Governo. Ora, il nostro pensiero è che la Costituzione esiste, è legge dello Stato, anzi è la legge fondamentale dello Stato, e deve essere attuata.

Io mi compiaccio del fatto che il collega Fantoni, relatore della prima Commissione, abbia una posizione ben diversa, che del resto credo sia condivisa, se non da tutta la Commissione, almeno dalla grande maggioranza dei suoi membri. La relazione infatti è stata approvata dalla prima Commissione. Il relatore ha scritto una relazione interessante, dimostrandosi fautore sincero e convinto dell'ente Regione. Egli avverte, come noi avvertiamo, il ritardo ingiustificato nell'attuazione dell'ordinamento regionale; egli comprende le lacune che senza dubbio esistono nel disegno di legge e che anche noi mettiamo in rilievo ed indichiamo; ammette gli stridori esistenti con la Costituzione. Ma l'onorevole relatore, e noi con-

dividiamo il suo pensiero, chiede l'approvazione di questo disegno di legge perchè non sia insabbiato, ma diventi legge dello Stato e finalmente sorga l'ente Regione. Ecco perchè noi, nonostante certe posizioni e certe opinioni del collega Fantoni, apprezziamo il pregevole sforzo dimostrato nel notevole documento che è la sua relazione.

La critica generale di questo disegno di legge, che si potrebbe rivolgere al Governo ed alla maggioranza, è questa: noi non possiamo esimerci dal far notare che siamo ormai alla fine del 1952 e la Costituzione non autorizzava in alcun modo un simile ritardo nella realizzazione dell'ordinamento regionale. E la cosa è tanto più seria e grave perchè, dobbiamo riconoscerlo, l'ente Regione, l'ordinamento regionale è uno fra i principali istituti innovatori sanciti dalla Costituzione. Per istituire l'ente Regione e per renderlo funzionante occorre, oltre che questa legge, che io mi auguro sia approvata, anche la legge sulle elezioni regionali, così come occorre la legge sull'autonomia finanziaria della Regione.

È evidente che, se vi fosse stata la buona volontà nella maggioranza del Parlamento, noi non avremmo avuto la legge-proroga, che porta il nome del collega Bergmann. Se vi fosse stata la buona volontà, noi avremmo avuto una maggioranza parlamentare che durante tutto il 1948 si sarebbe dedicata a questo scopo, cioè quello di creare e rendere funzionante l'ente Regione. Già il 1° gennaio 1949, secondo la Costituzione, la Regione doveva essere in atto, cosa del resto riconosciuta dallo stesso relatore. La Democrazia cristiana, come è provato dall'atteggiamento della maggioranza, è stata regionalista in altri tempi, voleva il decentramento quando non aveva il potere nelle mani; ora invece il potere lo monopolizza nel modo più accentratore. Ma la Costituzione della Repubblica non è, vivaddio, fatta a immagine e somiglianza della Democrazia cristiana!

Conseguenze del ritardo nell'attuazione dell'ente Regione? Se leggiamo l'articolo 117 della Costituzione, notiamo che oggi il Governo e il Parlamento nazionale legiferano in materia che non è loro, vale a dire su materie che l'articolo 117 demanda all'ente Regione. Quante volte nella prima Commissione ci siamo trovati imbarazzati, ad esempio, per la costituzione di

nuovi Comuni o per la modifica dei loro territori, modifica chiesta dalle popolazioni interessate, perchè tale materia non è di nostra competenza ma di competenza esclusiva dell'ente Regione?

Questo ritardo è senza dubbio equivalente ad un'usurpazione dei diritti democratici del popolo sanciti dalla Costituzione. Inoltre, non essendo stato attuato l'ordinamento regionale, e questo mi pare che abbia il suo valore, manca in Italia il terzo componente l'Assemblea nazionale avente la funzione di eleggere il Capo dello Stato nel caso in cui — e mi auguro sinceramente che ciò non avvenga — ci trovassimo di fronte a vacanza presidenziale. È una situazione politica e giuridica assurda, quella che abbiamo oggi nel Paese. I membri del Senato, i membri della Camera e i rappresentanti delle Regioni, in numero di tre per ogni Consiglio regionale, dice l'articolo 83 della Costituzione, eleggono il Presidente della Repubblica. Ma quest'ultimo componente ancora non c'è.

Si deve poi dire che il Parlamento si è privato della collaborazione, certamente efficace, dei Consigli regionali i quali, secondo l'articolo 121 della Costituzione, hanno la facoltà di proporre leggi alle Camere.

Altro rilievo sull'ordinamento regionale si riferisce alle Regioni a statuto speciale. Ne sono state attuate quattro, ma manca la quinta, cioè il Friuli-Venezia Giulia. C'è, è vero, la decima norma finale che consente e facoltizza un temporeggiamento, ma questo non può essere indefinito, poichè tale norma non autorizza affatto un rinvio *sine die*. Domando, senza malignità, che cosa attendevate per istituire questa Regione a statuto speciale: forse il ritorno di Trieste? Ma non certo voi e il vostro Governo avete fatto ed operato in maniera che ciò avvenga! Mi pare che ora sia tempo, in ottemperanza a ciò che sancisce l'articolo 116 della Costituzione, di formare anche questo Consiglio regionale a statuto speciale.

Ma ci sono altre gravissime violazioni della Costituzione da parte della maggioranza e del suo Governo, non solo per quanto concerne l'ente Regione — e ciò dimostra che qui c'è una linea di Governo —: noi manchiamo ancora del *referendum* popolare, manchiamo della Corte costituzionale (dico per inciso che si

ha notizia che la legge sulla Corte costituzionale recentemente approvata dal Senato e inviata all'altra Camera, è stata ancora modificata e rinviata un'altra volta al Senato — e così continua la spola — a causa di un emendamento che non ha nessuna importanza e che rivela soltanto l'intenzione precisa, aperta e palese, di impedire che la legge sulla Corte costituzionale diventi legge definitiva dello Stato italiano, quindi che sorga e funzioni la Corte costituzionale, la quale è indispensabile per la vita dello Stato italiano, specie in questo momento); mancano il Consiglio superiore della Magistratura; è mancata la soppressione della legislazione fascista che ancora imperversa nella nostra Repubblica.

Non possiamo tacere che questa è una pesante responsabilità ed essa ricade tutta su di voi e sul vostro Governo! Così facendo, signori, voi e il vostro Governo vi mettete fuori legge. Occorre stabilire una volta per sempre che non è lecito calpestare la Costituzione, e chi viola la Costituzione deve essere chiamato a risponderne, anche e soprattutto se si tratta del Governo.

In questa legge un punto colpisce, e cioè l'articolo 9, il quale è senz'altro in contrasto con l'articolo 117 della Costituzione. Non è ammesso, secondo me, dividere in due gruppi le materie indicate dall'articolo 117 della Costituzione, che sono di competenza della Regione, così come fa l'articolo 9 della legge in esame. Questa discriminazione è assurda. Infatti o è giusta la prima parte dell'articolo 9 o è giusta la seconda. Senza dubbio, a mio parere, è giusta la seconda parte nella quale si attribuisce la competenza alla Regione, quanto meno per alcune materie di sua spettanza.

In ogni caso che cosa intendete fare? L'articolo 117 della Costituzione non prescrive leggi della Repubblica per regolare la legislazione regionale su tutte queste materie. Dobbiamo pur dire che, se proprio lo volevate, avevate tre anni di tempo per farlo. Ma quanto volete aspettare ancora? Ecco perchè la cosa è del tutto arbitraria.

La legge nel suo insieme limita e restringe il carattere democratico dell'ente Regione. La Costituzione lo concepiva in modo molto più ampio, ma su molte lacune intendo sorvolare. Vorrei invece in questo mio intervento intrat-

tenermi su una disposizione di questa legge, quella dell'articolo 64, relativa al prefetto. L'articolo è stato messo alla fine della legge, prima delle disposizioni transitorie, come se fosse cosa di poco conto, mentre è di enorme importanza e gravità. Io non mi propongo di attaccare i singoli prefetti e la loro opera. Lo abbiamo fatto molteplici volte, ma disgraziatamente senza risultato.

Oggi ci interessa in questa sede l'istituto stesso del prefetto, onde la domanda: deve o no rimanere il prefetto nell'ordinamento statale italiano, applicandosi coerentemente la Costituzione della Repubblica? La Stato deve pur fondarsi sulla legge fondamentale che è la Costituzione. Cosa dice in merito all'istituto prefettizio la Costituzione? Non lo prevede. Nel suo titolo quinto la Costituzione indugia sulle Regioni, sulle Province, sui Comuni e sugli altri enti locali, ma non parla del prefetto. Questo, a mio parere, implica la soppressione dell'istituto prefettizio. Non è esplicitamente dichiarato, ma ciò non è indispensabile e basta che non se ne contempra l'esistenza. La soppressione di questo istituto è chiaramente implicita nello spirito, se non nella lettera, della nostra Costituzione. È poi decisiva l'opinione scaturita dal dibattito alla Costituente e alla Commissione dei settantacinque. Chi ha sostenuto il permanere dell'istituto del prefetto? Tutti o quasi tutti si sono pronunciati contro. Perché allora deve essere conservato? È utile l'istituto prefettizio nel nostro ordinamento democratico? Io affermo che la presenza del prefetto non si concilia con la vita democratica del nostro Paese, è uno strumento di accentramento del potere, è la lunga mano del Ministro dell'interno in ogni angolo del Paese.

Io comprendo che nel passato del nostro e di altri Paesi l'istituto prefettizio, il prefetto o funzionari con questa funzione, potessero avere una spiegazione. Lo si spiega storicamente nello Stato napoleonico, dove il prefetto era un elemento strutturale di un organismo statale in formazione. Si può comprendere il Governatore nella vecchia Russia zarista, una specie di prefetto in uno Stato assolutista con lontane periferie. Se si vuole, si può dare una spiegazione della presenza e del funzionamento dei governatori della vecchia Austria-Ungheria imperiale, nei Paesi sottomessi: si trattava di

una colonna del potere imperiale. Ed anche in regime fascista avevano una qualche giustificazione i prefetti con ampi poteri di coordinamento nella Provincia.

Ma tutti quelli cui ho accennato erano degli ordinamenti tirannici e la tirannide è nemica del decentramento, non vuole decentramenti.

Abbiamo noi oggi bisogno dei prefetti, che sono in realtà un tipo particolare di governatori della Provincia? La democrazia, secondo il mio modesto parere, è tutt'altra cosa ed esclude la presenza di questa figura di rappresentante del potere esecutivo, il prefetto.

La democrazia presume l'esigenza di legare il popolo alla direzione della cosa pubblica, di educarlo alla pratica amministrativa, di fare cioè del popolo e della esplicazione dei suoi diritti democratici la base dello Stato democratico moderno. Questa è la grande forza della democrazia e questa è la giustificazione politica del decentramento nella nostra Repubblica democratica. Senonché, per fare questo e per orientarsi in questa direzione, bisogna anzitutto avere fiducia nel popolo e voi, signori della maggioranza e del Governo, fiducia nel popolo non ne avete.

Il prefetto è il primo ostacolo alla organizzazione veramente democratica dello Stato nella periferia. Chi comanda, fa e disfa a suo libito e piacimento, in Provincia, è il prefetto. Praticamente i suoi poteri sono illimitati ed il peggio è che il prefetto, nelle condizioni in cui egli si trova ad esercitare questi suoi poteri, è al servizio non tanto dello Stato ma del Partito che in un determinato periodo è al Governo e monopolizza il potere.

E ciò è inevitabile. Perché? Voglio dire una parola, non so se a favore del prefetto o solo obiettiva. Come può essere diversamente, come può il prefetto essere sereno e giusto nelle sue funzioni? Egli può essere richiamato, trasferito dal Governo, dal suo Ministro in ogni momento. Il prefetto, secondo la legislazione italiana, non ha una tutela, non è difeso dalla legge contro le possibili parzialità del Governo. In provincia di fatto avviene questo: il prefetto è controllato, guardato, spiato dall'organizzazione del Partito dominante che detiene il potere. È per questo che il prefetto è pervaso da paura per la propria sorte, è per questo

che diventa inevitabilmente così zelante e cieco.

Vediamo ora il prefetto in funzione. Vi sono esempi infiniti in Italia. Abbiamo già chiesto rimedi, ma oggi denunziamo un peggioramento della situazione a questo riguardo: interferenze, pressioni, arbitri di ogni sorta ed ogni giorno. È veramente lo strapotere del prefetto in ogni Provincia. Il prefetto, mi dispiace usare il termine, è il tirannello della Provincia: questa è la verità.

Voglio addurre qui alcuni fatti senza la pretesa che costituiscano un quadro completo. Oh, ce ne vorrebbe del tempo! Ma mi pare che gli esempi da me raccolti bastino quanto meno a formulare un giudizio.

Ecco, dunque, a Modena: il Consiglio comunale di Modena dal 1° gennaio al 7 settembre 1952 prende 92 delibere nell'interesse della città, per una retta, tempestiva e solerte amministrazione dell'importante città. Ebbene, su novantadue delibere, fino a qualche tempo fa nessuna risposta, nessuna delibera approvata e ratificata, in un capoluogo dell'importanza di Modena! Evidentemente ciò costituisce un ostacolo gravissimo al funzionamento dell'amministrazione, ed è un danno per la città. Che cosa dire se non che inevitabilmente ciò è fatto per partito preso, dato che non può avvenire a caso?

Ancora a Modena. Si tratta dell'amministrazione provinciale: il 9 ottobre la Giunta provinciale approvava un ordine del giorno contro la scarcerazione di von Mackensen e del generale Kesserling. Pochi giorni dopo, il 16 ottobre, il prefetto di Modena respinge la delibera dell'amministrazione provinciale e minaccia il suo scioglimento. Voi ricordate, o colleghi, la commozione del Paese soprattutto dopo la liberazione di Kesserling? Non potete aver dimenticato che lo stesso Senato, preso e pervaso da questa commozione, in quest'Aula depplorò il fatto, e lo stesso rappresentante del Governo espresse il dolore che sentiva in quella circostanza. Noi quindi esprimeremo la nostra indignazione. Ora, scusatemi, è lecito domandarci che cosa significa questo atto del prefetto di Modena?

SCOCCIMARRO. Significa che quel prefetto è fascista.

MENOTTI. Certamente, fascista e nostalgico. Ditelo voi, signori del Governo, non significa forse che questo prefetto è solidale con i criminali di guerra tedesco-nazisti? Questa è la domanda che dobbiamo porci.

Passiamo a Forlì. Quel prefetto vieta le riunioni dei sindaci della Provincia. Ma è molto curioso, strano e inspiegabile! Dice questo signor prefetto che lui solo può convocare i sindaci. Ma, signori, i sindaci hanno dei problemi da trattare, è nel loro diritto, anzi è loro dovere, e nessuno può negare loro la facoltà di riunirsi per trattare questi problemi. Esistono associazioni di amministrazioni comunali e di altri enti locali e queste associazioni tengono dei convegni, delle riunioni non solo provinciali, ma anche nazionali. Chi può vietarlo?

Altro esempio: il caso di Aulla. Il Consiglio comunale delibera l'adesione alla Lega nazionale dei Comuni democratici. Il prefetto respinge la delibera, perchè l'adesione importava un contributo alla Lega nazionale. Si modifica la delibera, con l'adesione senza contributo. Respinta ugualmente, vietato al Consiglio comunale di aderire ad un'associazione nazionale dei Comuni.

In questo caso però la decisione del prefetto implica non solo una responsabilità sua, ma anche una responsabilità del Ministero degli interni. Infatti quella decisione del prefetto è basata su un decreto ministeriale, secondo cui la Lega nazionale dei Comuni democratici sarebbe un'organizzazione che non agisce nell'ambito delle leggi. Ecco dunque chi autorizza gli abusi dei prefetti: è il Governo, è il Ministero degli interni. Secondo me questo divieto è una mostruosità ed ancora più mostruosa è l'affermazione contenuta nel decreto del Ministero dell'interno, secondo cui questa organizzazione agirebbe fuori della legge. Fuori le prove, noi vi domandiamo!

Vado oltre. Qui abbiamo un esempio di parzialità dei prefetti nell'esercizio delle loro funzioni. Voi sapete che per i nostri sindaci vi sono indennità di fame. Ce ne siamo già occupati ampiamente di recente, discutendosi il bilancio dell'interno. Il fatto concerne il comune di Ancona.

Ancona è una città che conta 90 mila abitanti circa ed ha un bilancio con un deficit di 500 milioni su un totale di un miliardo e 200

milioni di spese. In questo caso la concessione dell'indennità non può essere motivata dalla floridezza del bilancio o dal fatto che esso sia in pareggio. Comunque, l'indennità è concessa nella misura di 60 mila lire per il Sindaco e di 40 mila per gli assessori. La delibera è del 2 maggio e il 29 maggio di quest'anno è stata approvata dalla G.P.A. Guardate che sollecitudine! Fate i confronti con le delibere del comune di Modena. Badate, noi che sosteniamo il buon diritto dei Sindaci ad avere un'indennità adeguata per le loro funzioni, assorbiti come sono dal lavoro di una amministrazione comunale, non siamo contrari alla ratifica di una delibera che conferisce il diritto al Sindaco di riscuotere questa indennità. Ma perchè allora non si fa altrettanto altrove?

Spiegate mi perchè, per esempio, analoga delibera dei nostri sindaci, e credo anche di altri, in provincia di Foggia, è stata respinta per tutti. In provincia di Foggia, secondo il Prefetto, la indennità anche di una lira è abolita. Ma che cosa è questo?

Ecco l'istituto prefettizio e le sue conseguenze. Allora, si tratta di due pesi e due misure. Questo è più grave che non una incongruenza, signori.

Prendiamo quest'altro esempio: Brescia, ove il caso è peggiore. Io ho espresso il mio consenso alla concessione di una indennità al Sindaco di Ancona, sebbene, a dire il vero, sembri che quel bravo sindaco personalmente non abbia affatto bisogno di retribuzioni per le floridissime condizioni economiche in cui si trova. Ma la cosa astrae dalle persone specifiche.

PRESIDENTE. Onorevole Menotti, veda di non uscire dal tema.

MENOTTI. Non me ne voglia, signor Presidente. Sto sgranando un rosario, cercando tuttavia di attenermi all'argomento. Piace tanto a quei signori il rosario, e quello che io sgrano è il rosario delle loro malefatte. A Brescia, dicevo, è stato istituito dal Consiglio provinciale un tipo nuovo di indennità, l'« indennità di colloquio », la quale è fissata — se l'informazione è esatta — nel modo seguente: tutte le volte che il Presidente dell'amministrazione provinciale riceve una delegazione di cittadini, riscuote otto mila lire, se la ricevono gli assessori, ne riscuotono sei mila. Se ho detto di essere favorevole all'indennità di funzione per

il sindaco, non concordo affatto sulla concessione di questa indennità di colloquio, il cui carattere è di un tipo abbastanza strano! Questa indennità, vi assicuro, noi non la rivendichiamo proprio!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ha ragione di non rivendicarla. La cosa mi sembra tanto grossa che mi riservo di verificarla.

MENOTTI. È d'accordo con me anche il rappresentante del Governo: do atto all'onorevole Bubbio del mio compiacimento, dato che una volta tanto concorda con la denuncia che io faccio. Badi però, onorevole Bubbio, che la giunta provinciale di Brescia non è di parte nostra, ma vostra. Ebbene quella delibera è già stata approvata e ratificata dal Prefetto.

Taluni prefetti (e nei prossimi giorni avremo materia per dire: tutti i prefetti) intendono trasformare i sindaci in attacchini. Si tratta dell'invito, da parte dei prefetti di Ancona, Mantova, Cremona e di alcune altre provincie, di curare personalmente e di dar assicurazione della avvenuta affissione di manifesti che saranno inviati ai sindaci e che riguardano le realizzazioni del Governo.

TERRACINI. ... del regime.

MENOTTI. D'accordo, onorevole Terracini: le opere del regime! I prefetti vogliono dai sindaci una risposta contenente la garanzia che eseguiranno l'affissione, ma molti sindaci non intendono ottemperare all'ordine.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ma è il Governo, non è il partito, che comunica quello che ha fatto.

MENOTTI. L'articolo 152, punto primo, della legge comunale e provinciale non autorizza questo, onorevole Bubbio. Prescrive l'obbligo dei sindaci di affiggere leggi, ordinanze e manifesti governativi, ma manifesti dai quali discendano effetti giuridici. Esempio: un manifesto del Governo che concerne la chiamata alle armi. Qui invece si tratta di manifesti sulle vostre pretese realizzazioni come partito al Governo. Sono manifesti preparatori in questo momento di vigilia elettorale, sono manifesti di propaganda elettorale, e secondo me è un abuso inammissibile. Pertanto prendo netta posizione a favore di quei sindaci che si rifiutano di affiggere simili manifesti.

A Bologna il comune invia il gonfalone al congresso dell'A.N.P.I. Il prefetto scrive al sindaco onorevole Dozza che l'atto è illegittimo. Ma come si può vietare? L'A.N.P.I. è un'associazione elevata per legge della Repubblica fin dal 1915 ad ente morale. Abbiamo qui la dignitosa risposta del sindaco. A mio avviso illegittima è la posizione e la lettera dal prefetto di Bologna.

Permettete un esempio o due che concernono la mia provincia, Mantova. Numerosi consigli comunali della provincia di Mantova — noi li amministriamo nella loro stragrande maggioranza — decidono la costituzione delle Consulte tributarie. Il prefetto le vieta. Ma queste Consulte ci sono altrove, in altri comuni d'Italia. Le Consulte tributarie esistono persino a Roma, comune amministrato dal vostro partito. Perché allora le vietate da noi? C'è una spiegazione? Che cosa frulla nella testa di quel prefetto? La maggior parte dei comuni di Mantova hanno preso anzi come statuto tipo non quello di Bologna, per esempio, ma quello di Roma. Eppure, l'articolo 117 del Regolamento della legge comunale e provinciale, approvata con regio decreto dell'11 febbraio 1911, ammette l'opera preparatoria di Commissioni speciali nominate dalla Giunta comunale. È assolutamente regolare, quindi, la nomina di Consulte tributarie.

Il Consiglio provinciale di Mantova delibera un'indagine, con l'ausilio di studiosi e di tecnici, sulle attuali condizioni dell'agricoltura. Il Prefetto respinge questa indagine, prendendo a pretesto la questione del termine di presentazione della delibera. Volete spiegarmi il perché di questo rifiuto?

CONTI. Non è competenza della Provincia. La Provincia deve badare agli orfanotrofi, ecc.

MENOTTI. Non può essere così. Infatti, in un disegno di legge governativo che ho qui, voi stessi attribuite la competenza sulla situazione dell'agricoltura agli enti locali. È quindi obbligo e dovere del Consiglio provinciale fare anche questo. Solo che il Consiglio provinciale di Mantova aveva preceduto, con molta sensibilità, la recente legge.

Ed un altro esempio: Suzzara. È la mia cittadina natale, della quale vado orgoglioso, e la cosa quindi mi sta molto a cuore. Il solerte sindaco di quella cittadina è stato iniziatore

ed anima del « Premio Suzzara », un premio che s'intitola al « Lavoro e lavoratori nell'arte ». Questo riuscitissimo premio ha già conosciuto la quinta edizione e gode di fama nazionale. È una realizzazione notevole nel campo della cultura ed è compito di un buon amministratore occuparsi anche della cultura del popolo. Il sindaco ha trovato forme lecite, con il consenso dei contribuenti, per finanziare parzialmente il premio Suzzara. Ebbene, il Prefetto denuncia al Tribunale per malversazione quel sindaco, che senza dubbio meritava soltanto lode e incoraggiamento.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Questa è una questione di principio.

MENOTTI. Ma guardi alla sostanza delle cose. Quel signor prefetto non si è occupato mai di recarsi all'inaugurazione del Premio, come avrebbe dovuto fare. Altro che reprimere e ricorrere al Tribunale! È la mentalità di funzionari acefali, assolutamente avulsi dalla realtà dei nostri tempi. Per fortuna il « Premio d'arte Suzzara » vive malgrado e contro la volontà del Prefetto.

Un altro caso, ed è l'ultimo. Ho accompagnato innanzi al prefetto di Cremona il sindaco di Castelveverde. Vi erano questioni sulle quali non c'era unità di punti di vista, e questo è nel normale andamento delle cose. Ebbene quel prefetto, senza riguardo per un parlamentare presente, si è comportato verso il sindaco come il sergente di giornata che mette sull'attenti un suo subordinato. Quel povero amministratore si è trovato imbarazzato fino al punto di dire: « Non lo sapevo, non lo farò più »!

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Ci sono anche dei parlamentari che puntano i piedi davanti ai prefetti. Li ho visti anche io ed ho dovuto fare dirette rimostreanze a tutela dei funzionari!

SCOCCIMARRO. Il prefetto è un funzionario, il sindaco è l'eletto del popolo.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Gli si deve rispetto; è questione di educazione dopo tutto.

MENOTTI. Non vorrà insegnarmi l'educazione. Vada ad insegnarla ai suoi prefetti. Ma non siamo di fronte ad un caso generico, si tratta del caso specifico del sindaco di Castelveverde, trattato in questo modo di fronte a me.

Ancora: si nega allo stesso sindaco il diritto di venire a Roma a raccomandare presso il Ministero la sollecita evasione di pratiche, si contesta al sindaco persino il diritto di recarsi a Cremona per questioni del suo Comune. Si giunge alla meschinità di esigere la presentazione dei biglietti della ferrovia e dell'auto-bus per ottenere il rimborso delle spese.

Allora io ripeto con il collega Scoccimarro che il sindaco non è un funzionario, non è un dipendente del prefetto e che occorre stabilire il principio del dovere del rispetto verso colui che è stato eletto dal popolo.

Aggiungo che i sindaci della provincia di Cremona sono diffidati dal prefetto per l'attività politica da essi svolta. È vietato loro di prestarsi, ad esempio, per i comitati della pace. E perchè? Il sindaco è un esponente politico locale e non cessa di essere tale dopo la sua elezione. Anzi, la sua figura di esponente politico, dopo il voto del popolo, spicca di più. Per me è un abuso inqualificabile anche questo.

Un fatto ormai generalizzato è quest'altro: l'appalto del servizio imposte. L'appalto a ditte private viene imposto dai prefetti. Ma chi permette al prefetto di arrogarsi il diritto di imporre l'appalto del servizio imposte? Il sindaco e la giunta comunale, se lo credono, hanno il diritto di gestire in economia il servizio imposte del Comune.

BUBBIO, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. In senso legislativo il prefetto è a posto, salvo la questione di merito, perchè la legge di finanza locale del 1934 lo autorizza in certi casi a imporre l'appalto.

MENOTTI. Non si tratta di... certi casi. L'imposizione viene fatta sistematicamente e questo legittima il sospetto che essa sia ispirata alla difesa di interessi non chiari.

Non vorrei infine che dire una sola parola sulla figura del segretario comunale. Non me la prenderò con i singoli. I segretari comunali, di cui ne conosco molti, sono generalmente brave persone. Ma è certo che la loro situazione li obbliga spesso a servizi ingrati. È difficile, appunto per questo, l'affiatamento tra segretario comunale e Consiglio comunale. Noi vorremmo che cessasse la statizzazione del segretario comunale, il quale dovrebbe invece diventare il primo funzionario del Comune e

il collaboratore prezioso del Consiglio comunale e del sindaco.

Onorevoli colleghi, credo di avere con questi esempi corroborato, adducendo le necessarie prove, la tesi che sostengo, secondo cui l'istituto prefettizio è dannoso. Malgrado il sorgere, con questo disegno di legge, dell'ente Regione, voi lo conservate. Non volete in nessun modo rinunciare al prefetto e l'avete già dimostrato nel modo più palese, anzi clamoroso, in Sicilia.

Ho alcuni documenti riguardanti quella grande Regione, ho parlato con colleghi siciliani ed ho appena letto lo statuto speciale che ho qui. Nell'Assemblea regionale siciliana vi sono rappresentanti di tutti i partiti che sono in questo campo di un unico pensiero. Si lamenta fra l'altro la non attuazione dello statuto e la minaccia contro l'Alta corte siciliana. Ma trascuro questi fatti.

L'articolo 15 dello statuto speciale siciliano abolisce le Provincie, voi lo sapete, e stabilisce la creazione di liberi consorzi di comuni. L'articolo 15 dello statuto siciliano, quindi, deve intendersi come precettivo dell'abolizione dei prefetti. La cosa fu discussa, comunque, e questa è l'interpretazione che, senza ombra di dubbio, danno tutti i rappresentanti del popolo siciliano all'Assemblea della Regione. Si sono avute aspre polemiche con il Governo. Tutti ricordano il discorso di imposizione tenuto a suo tempo dal titolare del dicastero degli interni, onorevole Scelba, a Catania. Ora si può ben affermare: il prefetto l'avete mantenuto contro la volontà del Consiglio regionale siciliano e del popolo siciliano. Formalmente il prefetto dipende dal Presidente della Regione, ma di fatto le direttive le riceve dal Ministero degli interni a cui soltanto ubbidisce.

Stando allo statuto siciliano il prefetto non dovrebbe più esistere. Non dimentichiamo che lo statuto siciliano è stato approvato con legge costituzionale della Repubblica, e perciò deve essere rispettato. Noi non decampiamo dal principio che tutte le leggi della Repubblica, ma particolarmente la Costituzione, che è la legge delle leggi, la legge fondamentale, e le leggi costituzionali debbono essere rispettate. Allora domando: quando vi deciderete a togliere i prefetti dalla Sicilia, a rispettare la volontà del popolo siciliano e a lasciar libero corso all'evoluzione democratica della Sicilia?

È tempo di por fine a questo stato di cose, poichè la legge deve prevalere anche sul Governo.

Ed ho finito, signor Presidente. Vorrei solo tirare, con poche parole, le conclusioni. L'articolo 64 della legge in esame, che concerne gli enti locali e il mantenimento dell'istituto prefettizio, a mio parere, non è assolutamente conforme alla Costituzione. Per essere più precisi, dirò che è anticostituzionale. Del resto lo stesso relatore, onorevole Fantoni, ammette nella relazione la sua perplessità a questo proposito.

Si vuole il controllo sugli enti locali, ed oltre che sui loro atti anche sugli organi? Ma non poteva essere rispettata la Costituzione attribuendone la facoltà alla Giunta regionale? Un organo elettivo dà maggiore garanzia di equità.

Ora parrebbe, giunti a questo punto, che io dovessi concludere con la proposta di soppressione dell'articolo 64. Ebbene dirò che noi restiamo fedeli alle nostre premesse e di conseguenza contrari alla vostra posizione (*rivoltato al centro*) che tende ad insabbiare questo disegno di legge. Nonostante le critiche qui mosse, che pensiamo siano pienamente fondate, noi dichiariamo che non intendiamo ritardare l'approvazione di questa legge, non vogliamo impedire che essa diventi immediatamente legge dello Stato. Perciò non presentiamo emendamenti. Pensiamo che si possa provvedere, caso mai, per correggere queste incongruenze, successivamente, con legge apposita, introducendo le dovute modifiche. Ma questa legge deve essere approvata.

Noi auspichiamo, ancora una volta, che questa legge venga approvata senza mutamenti, senza che ciò ci impedisca di affermare il criterio che l'esperienza insegna: vale a dire che la presenza del prefetto è funesta e rappresenta un attentato permanente all'autonomia locale. Gli enti locali sono incatenati dall'invadenza sfrenata del prefetto, sono privati della loro feconda iniziativa e la democrazia locale, finchè permarrà il prefetto, sarà un beffa, una irrisione.

I Consigli comunali e provinciali hanno il diritto di far la loro politica amministrativa nell'ambito della legge, e si avrà allora una sana competizione ed un utile raffronto tra le amministrazioni di diversa ispirazione politica. Ma voi ostacolate ciò, anche perchè temete che

appaia la diversità di indirizzo tra le amministrazioni veramente democratiche e quelle di parte vostra e con lo stesso indirizzo governativo.

Voi, signori del Governo, date ancora una volta la dimostrazione aperta della vostra sfiducia nel popolo e nei suoi rappresentanti. La vostra è l'espressione del persistente ed aggravantesi orientamento limitativo della libertà. Difendendo le autonomie locali, l'iniziativa e la libertà locale, noi, onorevoli colleghi, difendiamo uno dei settori fondamentali delle libertà popolari. Voi, invece, signori governanti democristiani, abbassate continuamente la bandiera della libertà in tutti i campi della vita sociale e politica italiana. Noi sentiamo come un dovere categorico di impugnare questa bandiera e di portarla sempre più in alto, perchè questa è la funzione storica d'onore del Partito della classe operaia. (*Vivi applausi dalla sinistra. Molte congratulazioni*).

PRESIDENTE. Il seguito della discussione è rinviato alla prossima seduta.

Approvazione di disegni di legge da parte di Commissione speciale.

PRESIDENTE. Comunico che la Commissione speciale per la ratifica dei decreti legislativi ha esaminato ed approvato, nella riunione odierna, i seguenti disegni di legge:

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 12 dicembre 1946, n. 441, concernente l'autorizzazione al Ministro per il tesoro a stipulare con la Banca d'Italia una convenzione per la esecuzione dell'Accordo monetario, in data 24 gennaio 1946, fra il Governo italiano ed il Governo alleato » (2483) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 562, concernente l'autorizzazione alla Direzione generale degli Istituti di previdenza a concedere un mutuo di lire 300.000.000 all'Ente autonomo Fiera del Levante » (2484) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del tesoro, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea Costituente »

1948-52 - CMVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

12 DICEMBRE 1952

te » (2519) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 23 marzo 1948, n. 361, concernente istituzione dell'Ente assistenziale "Opera nazionale per i pensionati d'Italia" » (2530) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 1030, concernente liquidazione della gestione delle opere pubbliche in Albania » (2531) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2535) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 810, concernente il collocamento in ausiliaria e dispensa dal servizio, a domanda o d'autorità, degli ufficiali inferiori in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica » (2536) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica del decreto legislativo 6 settembre 1946, n. 94, concernente concessione ai partigiani combattenti di promozioni ed avanzamenti per merito di guerra e di trasferimenti per merito di guerra nella categoria degli ufficiali in servizio permanente effettivo e dei sottufficiali in carriera continuativa » (2538) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica di decreti legislativi concernenti il Ministero dei trasporti, emanati dal Governo durante il periodo dell'Assemblea costituente » (2546) (*Approvato dalla Camera dei deputati*);

« Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 19 luglio 1946, n. 39, concernente disciplina degli autotrasporti di cose » (2707) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

Annunzio di interrogazione.

PRESIDENTE. Invito il Senatore Segretario a dare lettura dell'interrogazione con richiesta di risposta scritta pervenuta alla Presidenza.

CERMENATI, Segretario:

Al Ministro della pubblica istruzione: premesso che con decreto ministeriale del 10 luglio 1949 il Ministro della pubblica istruzione nominò commissario straordinario per l'Istituto italiano di paleontologia umana il professor Bruno Borghi dell'Università di Firenze, con l'esclusivo compito di convocare in Roma, entro il più breve tempo e non oltre due mesi da quella data, l'Assemblea generale dei soci dell'Istituto stesso per l'approvazione di un nuovo statuto e l'elezione delle cariche sociali; che il detto Commissario ha mostrato coi fatti il deliberato proposito di non adempiere al mandato ricevuto e di continuare invece a spadroneggiare *sine die* in una libera associazione non sua, eludendo i reiterati richiami del Ministero e mancando in pieno agli impegni da lui stesso sottoscritti (come è provato dalla risposta del Ministero all'interrogazione presentata su tale oggetto dallo scrivente nel 1950 e dalla risposta del professor Borghi all'ultima sollecitazione ministeriale del luglio 1952); che tale modo singolare di procedere ha determinato fra i soci dell'Istituto un penoso disagio che si è ormai tramutato in esasperato sdegno ed ha gravemente danneggiato e danneggia la ricerca scientifica; si domanda se il Ministro si renda conto dell'intollerabile arbitrio di cui si è reso colpevole il detto Commissario e se non creda giunto il momento di revocargli il mandato, restituendo finalmente ai soci la libertà che egli continua a ledere e che essi hanno il sacrosanto diritto di avere (2558).

GORTANI.

PRESIDENTE. Il Senato si riunirà nuovamente in seduta pubblica martedì 16 dicembre, alle ore 16 col seguente ordine del giorno:

I. Discussione dei seguenti disegni di legge:

1. Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1322, concernente la vigilanza sulla produzione e sul commercio delle materie prime alcooligene e la modifica di alcune disposizioni sulla produzione dei liquori (2735) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

2. Conversione in legge del decreto-legge 30 ottobre 1952, n. 1323, concernente un nuovo sistema di accertamento dell'imposta di fabbricazione sugli oli di semi (2736) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

3. Norme particolari in materia di riforma fondiaria (2737) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. DE LUCA ed altri. — Modificazioni ed aggiunte alla legge 21 ottobre 1950, n. 841, a beneficio dei proprietari assoggettati ad espropriazione, che abbiano tre o più figli, e dei contadini beneficiari dei terreni espropriati che abbiano figli (1571).

II. Seguito della discussione del disegno di legge:

Costituzione e funzionamento degli organi regionali (2056) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

III. Discussione dei seguenti disegni di legge e della seguente proposta di legge:

1. Deputati PETRONE, BELLAVISTA, VIGORELLI ed altri. — Incompatibilità parlamentari (2318) (*Approvata dalla Camera dei deputati*).

2. Modificazione al testo unico delle leggi sulla Corte dei conti (1819).

3. Concessione di una sovvenzione straordinaria di lire 18 miliardi e 800 milioni a favore dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, per il ripristino del parco del materiale rotabile (2461) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

4. Modifiche al testo unico delle norme per la tutela delle strade e della circolazione, approvato con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740, relativamente ai requisiti fisici e morali di cui devono essere in possesso gli aspiranti al conseguimento delle patenti di guida e i titolari delle stesse, in sede di revisione (2365) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

5. Tutela delle denominazioni di origine e di provenienza dei vini (1875).

6. Modificazioni alla legge 22 giugno 1950, n. 445, concernente la costituzione di Isti-

tuti regionali per il finanziamento alle medie e piccole industrie (2541).

7. Delegazione al Governo della emanazione di norme di attuazione dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (2276).

8. Modifiche alla legge 8 marzo 1951, n. 122, contenente norme per l'elezione dei Consigli provinciali (2283) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

9. Riorganizzazione dei servizi relativi alle opere marittime (2470) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

10. Modifiche al decreto legislativo 26 aprile 1948, n. 754, relativo ai servizi marittimi sovvenzionati di preminente interesse nazionale (2590).

11. Modificazioni alla legge doganale approvata con regio decreto 25 settembre 1940, n. 1424 (2487).

12. Proroga del funzionamento dell'Ufficio per il recupero delle opere d'arte e del materiale storico e bibliografico nazionale (1625).

13. Esami di abilitazione alla libera docenza (2263) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

IV. Seguito della discussione dei seguenti disegni e proposte di legge:

1. Soppressione del Ministero dell'Africa italiana (2180) (*Rinviata la discussione alla seduta antimeridiana di mercoledì 17 dicembre 1952*).

2. Provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei Caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana (2097).

3. Disposizioni sul collocamento a riposo dei dipendenti statali (1869).

4. MICELI PICARDI. — Elevazione del limite di età per il collocamento a riposo degli impiegati statali con funzioni direttive (1703).

5. MACRELLI ed altri. — Rivendica degli immobili trasferiti ad organizzazioni fasciste od a privati e già appartenenti ad aziende sociali, cooperative, associazioni politiche o sindacali, durante il periodo fascista (35).

1948-52 - CMVIII SEDUTA

DISCUSSIONI

12 DICEMBRE 1952

V. Discussione del disegno di legge:

Disposizioni per la protezione della popolazione civile in caso di guerra o di calamità (Difesa civile) (1790) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

VI. Discussione della seguente proposta di legge (*da abbinarsi ad un disegno di legge in esame presso le Commissioni*):

PORZIO e LABRIOLA. — Provvedimenti speciali per la città di Napoli (1518).

VII. Seguito della discussione del disegno di legge:

Ratifica, con modificazioni, del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, sull'ordinamento dei Consorzi agrari e della Federazione italiana dei Consorzi agrari (953) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

La seduta è tolta (ore 12,45).

Dott. MARIO ISGRÒ
Vice Direttore dell'Ufficio Resoconti